

Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 15

“Legge Finanziaria Regionale per l’anno 2002”

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Articolo 1

1. Ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 1, comma 153, a decorrere dai consumi relativi al mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la misura massima dell’addizionale regionale all’imposta di consumo sul gas metano e dell’imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti di cui al Decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, articolo 9, e successive modifiche ed integrazioni, fissata con leggi regionali 3 aprile 1991, n. 7, e 5 agosto 1999, n.5, articolo 13, in euro 0,0258 al metrocubo, è elevata a euro 0,0310 al metrocubo di gas metano erogato.

Articolo 2

1. La Giunta regionale è autorizzata, previa analitica ricognizione e valutazione dei residui attivi, di cui è data comunicazione alla Commissione Bilancio, anche al fine della verifica di sussistenza dei requisiti per il loro mantenimento in bilancio, a porre in essere, per l’esercizio 2002, operazioni di cessione e cartolarizzazione dei crediti ai sensi della legge regionale 30 aprile 2002, n.7, articolo 14, comma 1, lettera a).

Articolo 3

1. Previa ricognizione del patrimonio regionale con la predisposizione della specifica scheda di programma che dà conto della situazione complessiva dello stesso, come previsto dalla legge regionale n. 7/2002, articolo 3, comma 5, la Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell’articolo 7 della stessa legge, alla alienazione di beni patrimoniali il cui provento è iscritto all’Unità previsionale di base del titolo IV dello stato previsionale dell’entrata per l’esercizio finanziario 2002 pari ad euro 154.937.070,00.

2. Per le procedure di alienazione si fa riferimento alle disposizioni contenute nella legge regionale 6 dicembre 2000, n. 18, articolo 25, in quanto applicabili.

3. Le risorse derivanti dalle operazioni di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento di spese di investimento, finalizzate a politiche di sviluppo che si caratterizzano per le loro sicure e significative ricadute occupazionali e - per una quota parte non inferiore al 50 per cento - a forme di reddito di cittadinanza.

4. Al fine di regolamentare l’utilizzo della quota prevista dal comma 3, la Giunta regionale, entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, predispone un disegno di legge che regolamenta il reddito di cittadinanza.

5. La Giunta regionale è delegata a provvedere alle necessarie variazioni di bilancio contestualmente all’entrata in vigore della legge di cui al comma 4.

Articolo 4

1. Al fine di promuovere l’attività di informazione di cui alla Legge 7 giugno 2000 n. 150, articolo 2, mediante attività promozionali, pubblicitarie, manifestazioni, partecipazioni a rassegne specialistiche, fiere e congressi, è autorizzato, per l’esercizio finanziario 2002, lo stanziamento a carico dell’apposita Unità previsionale di base n. 6.23.223 “Attività di informazione e comunicazione istituzionale” iscritta nella tabella B -Spesa- della presente legge.

Articolo 5

1. Per garantire l’attuazione dei programmi e dei piani di comunicazione di cui agli articoli 11, 12 e 13 della Legge 150/2000, al fine di un tempestivo assolvimento dei principi che regolano la trasparenza e

l'efficacia dell'azione amministrativa è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2002, lo stanziamento a carico dell'apposita Unità previsionale di base n. 6.23.223 "Attività di informazione e comunicazione istituzionale" iscritta nella tabella B -Spesa- della presente legge.

Articolo 6

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 13 della legge regionale 11 agosto 2001, n. 10, sono sostituiti dai seguenti:
"1. La Regione Campania, allo scopo di incentivare i servizi di trasporto pubblico non di linea, prevede la possibilità di erogare contributi alle rate di ammortamento dei mutui assunti per l'acquisto di scuolabus da parte dei soggetti, pubblici o privati, titolati allo svolgimento di tali servizi, idonei per il trasporto di portatori di handicap.
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si provvede, a partire dall'esercizio finanziario 2002 e per i nove esercizi successivi, con lo stanziamento annuale iscritto nell'apposita unità previsionale di base n. 1.59.108 "Accesso ai servizi e unificazione tariffaria, programmi di sicurezza ed iniziative di mobilità per lo sviluppo locale della spesa."
2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, entro 120 giorni dall'approvazione della presente legge, emana apposito regolamento per la disciplina delle disposizioni contenute nella legge regionale n. 10/2001, articolo 13, commi 1 e 2, modificati come al comma 1.
3. Il regolamento contiene, comunque, norme preventive e generali sulle condizioni di accesso ai contributi da parte di soggetti titolati al trasporto, i vincoli e le limitazioni ai quali sono sottoposti i soggetti stessi, nonché le relative sanzioni.

Articolo 7

1. Con le procedure di cui alla legge regionale 28 marzo 2002, n. 3, articolo 7, comma 3, i benefici di cui alla legge regionale 5 agosto 1999, n. 5, articolo 32, comma 1, sono estesi anche agli invalidi civili, con invalidità non inferiore al settantaquattro per cento e con un reddito personale non superiore ad euro 4.132,00 annui. Il relativo onere graverà sullo stanziamento a carico dell'apposita Unità previsionale di base n. 1.59.108 "Accesso ai servizi e unificazione tariffaria, programmi di sicurezza ed iniziative di mobilità per lo sviluppo locale" iscritta nella tabella B -Spesa- della presente legge.
2. Il secondo capoverso del comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 5 agosto 1999, n. 5 è così sostituito:
"Il diritto concesso è attestato mediante rilascio di tessera personale da parte dell'Assessorato ai Trasporti su richiesta delle Associazioni interessate o del singolo interessato".
3. La funzione di concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili, ai sensi del Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, articolo 130, e successive modificazioni, è trasferita, con decorrenza 1 gennaio 2001 ai Comuni, in conformità a quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 26 maggio 2000, articolo 2.
A tali enti, in rapporto alle rispettive competenze, spetta la legittimazione passiva nelle controversie riguardanti l'esercizio delle funzioni trasferite.

Articolo 8

1. Con regolamento regionale, con parere obbligatorio delle competenti Commissioni consiliari, è operata la catalogazione dei porti di interesse regionale ed interregionale di cui alla Legge 28 gennaio 1994, n. 84, articolo 4, comma 1, lettera d) e comma 3, lettera e), anche al fine delle connesse e conseguenziali disposizioni delle compartecipazioni di gettito di tributi erariali riferibili al territorio della Regione.

Articolo 9

1. Per le concessioni di costruzione e gestione di impianti ferroviari ed a fune in corso di vigenza alla data fissata dalla legge regionale 28 marzo 2002, n.3, articolo 46, l'amministrazione, alla scadenza indicata, procede alla dichiarazione di decadenza con il riconoscimento di una indennità di riscatto da commisurarsi con modalità da fissarsi con regolamento regionale, sentite le competenti Commissioni consiliari, tenendo conto del periodo residuo di concessione e della sua incidenza sull'importo residuo di ammortamento dell'investimento; in alternativa, l'amministrazione consente, su istanza del concessionario, che il rapporto concessorio rimanga in vita fino alla sua scadenza convenzionale, fermo restando l'obbligo della sottoscrizione del contratto di servizio.

Articolo 10

1. I soggetti di cui alla legge regionale 3 aprile 1987, n. 23, articolo 1, che hanno subito danni a seguito delle calamità naturali verificatesi negli anni 2000 e 2001, accedono ai contributi previsti dalla medesima legge, articolo 1, commi 3 e 4, e articolo 3, presentando apposita domanda entro il 30 novembre 2002.
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma precedente si provvede con lo stanziamento a carico dell'apposita Unità previsionale di base n. 2.9.27 "Interventi per strutture ricettive" iscritta nella tabella B -Spesa- della presente legge.

Articolo 11

1. Il compenso ai componenti della Commissione Tecnica Consultiva di cui alla legge regionale 6 maggio 1985, n. 48, articolo 13, è adeguato ad euro 110,00 lordi per la partecipazione a ciascuna riunione, oltre al rimborso delle spese di viaggio per i residenti in Comuni diversi dal capoluogo della Regione.
2. Il primo comma dell'articolo 4 della legge regionale 16 febbraio 1977, n. 14, è così modificato:
"1. Ai componenti della Consulta regionale femminile spetta un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge regionale n. 10/2001, articolo 75, comma 4, terzo capoverso, per non più di due sedute al mese."
3. All'articolo 7 della legge regionale 4 maggio 1987, n. 26 è aggiunto il seguente comma 2:
"2. Ai componenti della Commissione regionale per la realizzazione della Parità dei Diritti e delle Opportunità tra uomo e donna spetta un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge regionale n. 10/2001, articolo 75, comma 4, terzo capoverso, per non più di due sedute al mese."
4. All'onere derivante dall'applicazione dei commi precedenti si provvede con gli stanziamenti a carico delle apposite Unità previsionali di base n. 6.23.222 e 6.23.48, iscritte nella tabella B -Spesa- della presente legge.

Articolo 12

1. Per i fini di cui al Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, articolo 149, comma 4, ed alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, Capo I, è istituito un apposito fondo di rotazione destinato agli interventi di recupero e riqualificazione dei beni tutelati a norma del Decreto legislativo, n. 490/99, Titolo II.
2. La Giunta regionale, previo parere obbligatorio da rendersi entro 45 giorni dalla competente Commissione consiliare, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva un apposito regolamento di accesso e funzionamento al fondo.
3. Per l'esercizio finanziario 2002 l'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è a carico dell'apposita Unità previsionale di base n. 3.11.32 "Beni culturali" iscritta nella tabella B -Spesa- della presente legge. Per gli esercizi successivi lo stanziamento del fondo è fissato annualmente con legge finanziaria regionale.

Articolo 13

1. I Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali, nell'esercizio delle funzioni di Commissari liquidatori delle Unità Sanitarie Locali, compiono tutti gli atti di gestione degli affari oggetto della liquidazione. Ai medesimi spetta in via esclusiva la legittimazione a stare in giudizio per la tutela dei diritti degli interessati delle rispettive gestioni liquidatorie. Tale attività rientra nei compiti di ordinaria attribuzione delle funzioni di Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale ed è resa senza alcun onere economico aggiuntivo.
2. Gli atti giudiziari in materia, notificati alla Regione Campania prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono trasmessi in via amministrativa alle gestioni liquidatorie competenti che assumono direttamente ogni conseguente iniziativa anche processuale. Sono eccettuati gli atti afferenti a procedimenti nei quali la Regione Campania è già costituita.

Articolo 14

1. Ai componenti ed ai segretari delle Commissioni per la formulazione dei giudizi di idoneità, di cui al Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, articolo 8, comma 1-bis come modificato e integrato dal Decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, e del Decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, articolo 8, comma 1-bis, secondo le procedure di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 1997, n. 502, compete per ogni giornata di effettiva partecipazione un'indennità pari a quella prevista dalla legge regionale 4 aprile 1995, n. 10, articolo 10.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si provvede con lo stanziamento a carico dell'apposita Unità previsionale di base n° 4.15.38 "Assistenza Sanitaria" iscritta nella tabella B -Spesa- della presente legge.

Articolo 15

1. E' autorizzata la reiscrizione nel bilancio 2002 -Unità previsionale di base n. 4.15.39 "Interventi per le strutture sanitarie"- dello stanziamento previsto ex capitolo 7547 del bilancio di previsione per l'esercizio 2001 -legge regionale, n. 10/2001-, quale compartecipazione obbligatoria della Regione pari al cinque per cento del mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti per interventi di edilizia sanitaria e realizzazione di residenze per anziani di cui alla legge 11 marzo 1988 n. 67, articolo 20.

Articolo 16

1. I regimi regionali di aiuto, istituiti dalla legge regionale n. 10/2001, articolo 3, per le imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sono disciplinati dal Regolamento approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione del 15 novembre 2001, n. 6125, e dai successivi regolamenti o bandi pubblici attuativi, fatti salvi eventuali procedimenti giurisdizionali in corso.

2. Ai sensi e per gli effetti della legge regionale n.10/2001, articolo 3, comma 5, non sono più applicate le norme previste dalla legge regionale 4 maggio 1987, n. 28, titolo I, e successive modifiche ed integrazioni, non coerenti con il regime di aiuto indicato nel comma 1.

3. Sono fatti salvi tutti i procedimenti amministrativi avviati in attuazione delle norme precedenti. Tali procedimenti sono portati a compimento sulla base delle relative disposizioni di intervento.

4. Per la concessione di contributi di cui alla legge regionale 4 maggio 1987, n. 28, articolo 13, in caso di insufficienza dei fondi stanziati in bilancio, si procede ad una riduzione proporzionale delle percentuali indicate nella medesima legge, articolo 14, comma 3, fino alla concorrenza del fondo disponibile.

Articolo 17

1. I contributi derivanti da revoche, rinunce e da minori importi rispetto a contributi assentiti, relativi ad agevolazioni concesse alle piccole e medie imprese, in base alla legge regionale 5 luglio 1994, n. 28, per gli anni dal 1994 al 1999, la cui riutilizzazione è stata disposta con la delibera di Giunta regionale 11 gennaio 2002, n. 7, per un importo complessivo di euro 3.771.680,37 sono destinati ad integrare i fondi del bando relativo all'attuazione della misura 4.2 azione d) del POR Campania per l'annualità 2001, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania del 7 gennaio 2002, n.1, in considerazione del rilevante numero di richieste presentate.

Articolo 18

1. Al fine di determinare le condizioni per il completamento degli insediamenti produttivi e la gestione delle aree industriali realizzate ai sensi della Legge 14 maggio 1981, n. 219, articolo 32, nonché per la gestione dei beni consistenti in lotti industriali, risorse economiche, impianti ed infrastrutture, realizzate nelle aree di cui alla Legge 219/81, articolo 32, trasferiti ai Consorzi Aree di Sviluppo Industriale -ASI- di Avellino e Salerno ai sensi della Legge 7 agosto 1997, n. 266, articolo 10, comma 5, la Giunta regionale, con proprio regolamento, sentita la Commissione consiliare competente, disciplina modalità, tempi, criteri di assegnazione, oneri di trasferimento e tutte le attività amministrative connesse al completamento di dette aree ed insediamenti, in raccordo con le disposizioni sui Contratti d'Area di cui alla Legge n. 662/96, articolo 2, comma 203, lettera d).

2. Entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge la Giunta regionale avvia le procedure per il recupero dei siti industriali ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 17 maggio 1999, n. 144, articolo 15, comma 5.

Articolo 19

1. Le risorse assegnate dal Bilancio regionale a favore degli interventi previsti nell'ambito della UPB 2.69.161 "Valorizzazione e riqualificazione strutture mercantili e fieristiche" e quelli rientranti nell'ambito della UPB 2.67.152 "Promozione e sostegno delle produzioni artigiane", nonché quelli connessi all'attuazione della delibera di Giunta regionale del 15 novembre 2001, n. 6128, con la quale è prioritariamente assicurato il finanziamento delle iniziative industriali di cui alla legge regionale n. 10/2001, articolo 3, comma 8, costituiscono concorso finanziario con le modalità di cui alla legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51, articolo 3, lettera a), per soggetti pubblici e privati.

2. La Giunta regionale, sentite le competenti Commissioni consiliari, entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, emana apposito regolamento per l'utilizzazione delle risorse.

Articolo 20

L'articolo 46, della legge regionale 2 agosto 1982 n. 42 "Libri genealogici controllo funzionali del bestiame" è sostituito dal seguente:

"Articolo 46

All'Associazione Regionale Allevatori della Campania è concesso annualmente un contributo regionale in conto capitale determinato nella misura massima del cento per cento della spesa ammissibile, per lo svolgimento delle attività per la tenuta dei libri genealogici, e nella misura del settanta per cento della spesa ammissibile, per la gestione del controllo funzionale del bestiame".

2. L'istanza per accedere al contributo di cui al comma 1 è presentata all'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario - Settore Sperimentazione Informazione Ricerca e Consulenze in Agricoltura - entro il mese di dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono le attività.

3. Il contributo di cui al comma 1 del presente articolo è anticipato nella misura del cinquanta per cento dell'intero ammontare.

4. Per l'anno 2002, l'eventuale anticipo è concesso a partire dal trimestre successivo alla data di pubblicazione della presente legge.

5. Il comma 3 dell'articolo 58 della legge regionale 2 agosto 1982, n. 42 è sostituito dal seguente:

"3. I programmi a carattere annuale di tutela e valorizzazione commerciale delle produzioni agricole e agroindustriali campane sono sottoposti all'approvazione della Giunta Regionale e inviati alla competente Commissione consiliare per l'acquisizione del parere che è fornito entro trenta giorni dalla data di trasmissione del provvedimento stesso".

Articolo 21

1. Ai fini della valorizzazione delle produzioni agricole regionali la Regione finanzia interventi strutturali volti alla realizzazione di Enotecche regionali.

2. Per l'esercizio finanziario 2002, all'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, si provvede con lo stanziamento iscritto nell'apposita Unità previsionale di base n. 2.76.183 "Sicurezza alimentare, promozione e valorizzazione tipicità dei prodotti della Campania" iscritta nella tabella B -Spesa- della presente legge.

Articolo 22

1. Sono apportate le seguenti modifiche alla legge regionale 12 dicembre 1979 n. 42:

a) all'articolo 2, lettera a) la cifra "lire 150 milioni" è sostituita con la cifra "euro 150.000,00";

b) il secondo comma dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"2. L'importo relativo per ogni impianto non potrà comunque eccedere euro 30.000,00, ad eccezione di quelli appartenenti ad associazioni senza fini di lucro svolgenti attività sportiva per persone portatrici di handicap".

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, si provvede con lo stanziamento a carico della apposita Unità previsionale di base n. 3.14.037 "Sport" iscritta nella tabella B -Spesa- della presente legge.

3. All'articolo 8, della legge regionale 1 settembre 1993, n.33, dopo le parole "e/o amministrative negli Enti Locali" sono aggiunte le parole "compresi nel territorio del Parco".

4. All'articolo 4, comma 1, lettera a) della legge regionale 7 agosto 1996, n.17, dopo le parole "i Sindaci e gli Assessori dei Comuni" aggiungere le parole "con popolazione superiore ai 5.000 abitanti".

Articolo 23

1. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sottopone al Consiglio regionale un disegno di legge con la ricognizione delle leggi ordinarie di spesa anche al fine di rimuovere o modificare specifici vincoli di destinazione eventualmente impressi dalla legislazione regionale alle entrate, ai sensi della legge regionale n. 7/2002, articolo 12 e articolo 14, comma 1, lettera b) operando, quando è possibile, per la redazione di testi unici.

Articolo 24

1. I termini per l'approvazione dei programmi e dei piani di riparto relativi agli esercizi finanziari 2000 e 2001 di cui alla legge regionale 18 ottobre 1989, n. 21, articolo 17, punti 1, 2 e 3, sono prorogati al 31 dicembre 2002.
2. Il termine scadente il 31 dicembre 2002 per il recupero delle tasse automobilistiche dovute alla Regione Campania per l'anno 1999 è prorogato al 31 dicembre 2003.

Articolo 25

1. La Giunta regionale emana apposite linee guida alle quali le Aziende Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere si attengono nel convenire dilazioni di pagamento con le società di factoring cessionarie dei crediti vantati dai loro fornitori di beni e servizi.
2. Gli oneri finanziari, derivanti alle Aziende Sanitarie dagli accordi di cui al comma 1 sono rimborsati dalla Regione alle stesse nei limiti, nei tempi ed alle condizioni che sono definite dalla Giunta regionale, in considerazione delle esigenze di equilibrio economico e finanziario delle Aziende Sanitarie, e tenuto conto che tali oneri non superano l'importo complessivo di euro 25 milioni per l'esercizio 2002 e di euro 50 milioni per ciascuno degli esercizi 2003 e 2004, a valere sulle risorse iscritte nella UPB 4.15.38 "Assistenza Sanitaria"
3. I rapporti di temporaneo accreditamento tra Servizio Sanitario Regionale e strutture sanitarie o socio sanitarie private, instaurati ai sensi della legge 23 dicembre 1994, n. 724, articolo 6, comma 6, nei casi di cessazione a qualsiasi titolo dell'attività delle strutture medesime, sono definitivamente risolti e non sono ripristinati.
4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai casi di temporanea sospensione dell'attività, comunque non superiore a sei mesi, disposta dalla Azienda Sanitaria Locale competente o su iniziativa della struttura privata per motivate esigenze, debitamente comunicate all'Azienda stessa.
5. Ai sensi della legge regionale n. 7/2002, articolo 5, comma 3, l'Assessore alla sanità, entro il termine indicato nella stessa legge, riferisce congiuntamente alle Commissioni Bilancio e Sanità del Consiglio Regionale, con apposita relazione circa l'andamento dei costi delle Aziende sanitarie risultanti dalla specifica documentazione contabile dalle stesse trasmesse ai sensi della Legge 16 novembre 2001, n. 405, con riferimento alle azioni necessarie per conseguire e mantenere l'equilibrio gestionale delle Aziende sanitarie. Se dal monitoraggio, anche avvalendosi di apposite ispezioni, risulta uno scostamento dall'obiettivo dell'equilibrio di bilancio, le commissioni sopra indicate relazionano al Consiglio Regionale per l'adozione dei necessari provvedimenti.
6. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal Decreto legislativo 18 settembre 2001, n. 347, articolo 3, comma 4, convertito con modificazioni nella legge 405/2001, la Giunta Regionale è autorizzata ad apportare, nell'ambito degli accordi di cui al Decreto legislativo n. 502/92, articolo 5 bis, e successive modifiche ed integrazioni, le necessarie modifiche di tipo funzionale nelle materie disciplinate della legge regionale 26 febbraio 1998, n. 2, articolo 19, comma 7.
7. E' finanziato un intervento straordinario per la formazione dell'alta specializzazione del personale in istituzioni ad alto contenuto specialistico. La relativa spesa trova copertura finanziaria nell'UPB 4.15.38 della spesa del corrente esercizio finanziario.

Articolo 26

1. Per agevolare gli Enti locali nella progettazione degli interventi già valutati positivamente dal Nucleo Valutazione e Verifica Investimenti Pubblici -NVVIP- all'interno della procedura di attuazione dei Progetti integrati, è istituito, fino al 31 dicembre 2005, un "Fondo di Rotazione Regionale per il finanziamento di progettazioni e indagini preliminari". I relativi finanziamenti sono recuperati a valere sui fondi POR Campania, a seguito del finanziamento degli interventi e versati in conto entrate sul fondo medesimo.
2. Sono esclusi dal finanziamento gli studi di fattibilità e le progettazioni preliminari.
3. I finanziamenti concessi ed utilizzati per la progettazione che non sono ammessi al finanziamento del POR Campania restano a carico del soggetto al quale sono stati attribuiti che provvede alla restituzione mediante versamento di corrispondente somma in conto entrata sul Fondo di rotazione.
4. La Giunta regionale su proposta dell'Area Bilancio, Tributi e Ragioneria, sentita la competente Commissione consiliare, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, emana il Regolamento di attuazione.
5. Per le finalità di cui al presente articolo si fa fronte con le risorse iscritte alla U.P.B. 6.23.106.

Articolo 27

1. La Giunta regionale della Campania è autorizzata a concedere, con le procedure e le modalità del combinato disposto dalle leggi regionali 30 novembre 1982, n. 65, e 14 agosto 1996, n. 20, e successive modifiche ed integrazioni, contributi in conto capitale per l'acquisto da parte di locatari o occupanti con rapporto comprovato da certificazione del soggetto proprietario, di alloggi facenti parte di complessi residenziali unitari, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, il proprietario abbia già manifestato la volontà di procedere alla vendita frazionata.
2. Il patrimonio posto in vendita è costituito da almeno 200 unità per la provincia di Avellino, Benevento e Caserta, da almeno 700 unità per la provincia di Napoli e almeno 400 per la provincia di Salerno.
3. Per la concessione dei contributi la Giunta regionale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede ad emanare un apposito bando di concorso, assicurando la priorità ai nuclei familiari con più basso reddito pro-capite.
4. All'onere per l'attuazione del presente articolo si fa fronte, in termini di competenza e cassa, per l'esercizio finanziario corrente, con l'istituzione di un apposito stanziamento di spesa pari ad euro 13.000.000,00 a valere sulle risorse della UPB 1.3.10 che presenta sufficiente disponibilità.

Articolo 28

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 1 dalla legge regionale 20 marzo 1982, n. 17, sono aggiunti i seguenti commi:
"6. Il termine per l'adozione del Piano regolatore generale da parte del Consiglio Comunale dei Comuni:
a) di cui all'articolo 1, comma 1, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 maggio 1998, n. 2787, danneggiati dalle colate di fango del 5 e 6 maggio 1998, è prorogato fino a sei mesi successivi alla data del provvedimento di adozione delle misure di salvaguardia, relative alle carte di pericolosità previste dall'Ordinanza del Ministro dell'Interno 27 aprile 2001, n. 3128;
b) di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, 18 dicembre 1999, n. 3029, ed all'articolo 1 dell'Ordinanza del Presidente Consiglio dei Ministri del 9 febbraio 2000, n. 3036, danneggiati dalle calamità del 14, 15 e 16 dicembre 1999, è prorogato fino ai sei mesi successivi dalla data del provvedimento di adozione della ripermetrazione delle parti dei centri abitati esposte a rischi elevati previsti dall'articolo 2, comma 1, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 ottobre 2000, n. 3088.
7. Per i Comuni sotto indicati, considerate la esiguità delle risorse economiche delle finanze locali, sono stanziare le somme di seguito specificate, per le finalità connesse alla formazione del Piano regolatore generale o variante:

- Sarno	Euro	110.000,00
- Siano	Euro	64.000,00
- Bracigliano	Euro	64.000,00
- S. Felice a Cancellò	Euro	90.000,00
- Quindici	Euro	64.000,00
- Cervinara	Euro	60.000,00
- San Martino Valle Caudina	Euro	60.000,00
- Manocalzati	Euro	60.000,00
- Pietrastornina	Euro	40.000,00
- Roccascerana	Euro	40.000,00
- Cusano Mutri	Euro	40.000,00
- Pannarano	Euro	40.000,00
- Giffoni Valle Piana	Euro	60.000,00

8. L'erogazione delle somme di cui al comma 7, avviene nella misura del trenta per cento all'atto della trasmissione alla Giunta regionale -Settore Urbanistica della delibera di adozione del Piano regolatore generale del residuo settanta per cento all'atto della trasmissione al medesimo Settore del relativo decreto di approvazione".
2. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, quantizzato in complessivi euro 792.000,00 grava per l'esercizio finanziario corrente sulla U.P.B. 6.23.59.

Articolo 29

1. Per i lavoratori socialmente utili, avviati e utilizzati dagli Enti ai sensi della Legge 28 dicembre 1995, n.549, articolo 2, comma 24, si prevede il riconoscimento di transitorietà e, come previsto dalla Legge 23 dicembre 2000, n. 388, la Regione e gli Enti che hanno vuoti in organico effettuano, nei limiti delle

proprie disponibilità finanziarie e sulla base di effettive comprovate esigenze organizzative e produttive, assunzioni di lavoratori socialmente utili per le stesse mansioni e categorie di utilizzo presso gli Enti.

2. Le disposizioni di cui al Decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni, si applicano anche ai soggetti avviati sulla base di progetti finanziati dagli Enti di cui Decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, all'articolo 11, comma 4, e successive modificazioni.

3. E' concesso un contributo finanziario di euro 400.000,00 agli Enti locali che alla data del 1 marzo 2002 utilizzavano lavoratori socialmente utili in attività autofinanziate.

4. Per l'esercizio finanziario 2002, all'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, si provvede con lo stanziamento iscritto alla apposita UPB 3.13.115

Articolo 30

1. E' istituito un Fondo per elargire contributi straordinari alle famiglie delle vittime della criminalità. La Giunta regionale, sentite le Commissioni consiliari competenti, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge emana apposito regolamento ed è autorizzata alla competente variazione di Bilancio.

2. La Giunta regionale della Campania assegna un contributo straordinario una tantum:

a) di euro 50.000,00 ai genitori del giovane Maurizio Estate ucciso per sventare una rapina in data 17/05/1993 in Napoli;

b) di euro 100.000,00 al Comune di Benevento, per l'erogazione di borse di studio finalizzate alla educazione della legalità intitolate a Raffaele Delcogliano;

c) di euro 50.000,00 a favore della Confraternita di Misericordia di San Nicola Manfredi -BN- per l'acquisto di un'autoambulanza che presterà servizio gratuito.

3. Al relativo onere per l'attuazione del presente articolo si fa fronte con gli stanziamenti iscritti alle U.P.B. 6.23.107 e 6.80.221.

Articolo 31

1. In applicazione dell'articolo 27, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 i Consorzi di Bonifica, entro 6 mesi dalla entrata in vigore della presente legge, provvedono al censimento degli scarichi nei canali consortili.

2. Tutti coloro che utilizzano canali consortili come recapito di scarichi, in regola con le norme vigenti in materia di depurazione e provenienti da insediamenti di qualunque natura, contribuiscono alle spese consortili in proporzione al beneficio ottenuto.

3. Gli utenti tenuti all'obbligo di versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura, ai sensi della Legge 36/94, all'articolo 14, sono esentati dal pagamento del contributo di bonifica per i servizi di raccolta, collettamento ed allontanamento delle acque meteoriche.

4. I soggetti gestori del servizio idrico integrato, di cui alla legge regionale 21 maggio 1997, n.14, che, nell'ambito dei servizi affidati, utilizzano canali e strutture di bonifica come recapito di scarichi, anche se di acque meteoriche o depurate, provenienti da insediamenti tenuti all'obbligo di versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura, contribuiscono, ai sensi dell'articolo 27 della Legge 36/94, alle spese consortili in proporzione al beneficio diretto ottenuto, mediante il versamento dei canoni stabiliti da convenzioni stipulate con i Consorzi e promossi dalla Regione.

5. Nelle more dell'affidamento del servizio idrico integrato, ai sensi della legge regionale n. 14/97, articolo 9, e fino alla stipula delle convenzioni di cui al comma 4, gli oneri relativi ai contributi spettanti ai Consorzi sono assunti dalla Regione e ripartiti annualmente tra i Consorzi interessati sulla base della documentazione probatoria da essi prodotta.

6. Per ciascuno degli scarichi di cui al comma 1, i Consorzi di bonifica devono rivedere o in mancanza, predisporre, entro 6 mesi dalla entrata in vigore della presente legge, gli atti di concessione, individuando il relativo contributo da determinarsi in proporzione al beneficio ottenuto.

7. Le somme versate ai sensi del comma 2, sono esclusivamente utilizzate per la riduzione dei contributi consortili addebitabili agli immobili ove insistono gli insediamenti da cui provengono gli scarichi di cui al comma 1.

8. Al Consorzio irriguo degli Alburni è concesso un contributo annuo di euro 260.000,00, per la gestione e per l'esercizio degli impianti irrigui realizzati nel territorio della Comunità montana degli Alburni, nel Comune di Sicignano degli Alburni.

Articolo 32

1. Per la realizzazione delle opere di cui al combinato disposto dell'articolo 7 quinquies del Decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito in Legge 3 agosto 1998, n. 267 e dell'Ordinanza Ministeriale 8 ottobre

1998, n. 2863, si autorizza la stipula di un mutuo ventennale a decorrere dall'esercizio 2003, con rata costante di ammortamento annua pari a euro 1.033.000,00 a carico della U.P.B. 7.25.46.

2. Le unità produttive che richiedono fondi regionali, oltre alle documentazioni già previste presentano Bilancio ambientale dell'attività svolta e da svolgere che preveda l'elenco delle materie prime, delle risorse naturali e dell'energia necessaria per la propria produzione, i programmi di conservazione e di risparmio, nonché l'elenco dei prodotti, delle emissioni degli scarichi e dei rifiuti che derivano dal proprio ciclo produttivo, un programma di smaltimento, trattamento, riutilizzo e riciclo del materiale di scarto ed eventuali appartenenze a programmi integrati di ricerca per l'educazione ambientale, in ossequio alle regole dell'audit e del bilancio ambientale.

3. Gli interventi non ancora appaltati nel settore idraulico-forestale, nelle diverse fasi della programmazione, progettazione, approvazione ed esecuzione di competenza della Regione Campania e gli interventi dei servizi regionali che operano in materia di difesa del suolo, se riguardano aree naturali protette, aree sottoposte a vincolo idrogeologico, aree di rispetto dei bacini idrografici e aree boschive, si attengono agli stessi criteri delle sistemazioni tradizionali. Limitatamente al POR Campania 2000/2006, tale obbligo trova attuazione dopo la modifica dei bandi vigenti.

4. A far data dall'entrata in vigore della presente legge, è fatto divieto di ogni tipo di rinnovo o nuova autorizzazione alle attività estrattive sull'intero territorio regionale fino alla approvazione del Piano regionale delle attività estrattive -PRAE-.

Articolo 33

1. La legge regionale n. 10/2001, è così modificata:

a) al comma 1 dell'articolo 49, dopo le parole "particolare disagio sociale " aggiungere "nonché i teatri in fase di completamento e di avvio dell'attività,".

b) all'articolo 49 è aggiunto il seguente comma 1 bis:

"1. bis Il contributo da corrispondere ai teatri, per l'esercizio finanziario corrente, fermo restando il contributo previsto al comma 1, per gli altri teatri è rapportato al numero di produzioni proprie programmate e certificate dai borderò SIAE ed all'agibilità NPALS, è almeno pari a quello erogato nell'anno precedente";

c) all'articolo 75, comma 4, ultimo capoverso, dopo la parola. "per quanto" viene aggiunto "previsto dal comma 1 si fa riferimento alla UPB 6.23.106".

Articolo 34

1. La bufala mediterranea italiana è da considerarsi particolare patrimonio zootecnico della Regione Campania. Le caratteristiche genetiche di tale animale vanno tutelate dall'immissione incontrollata di soggetti esteri per salvaguardare le peculiari caratteristiche di questa razza che va altresì tutelata da tutte le patologie infettive ed infestive mediante piani speciali di profilassi.

2. Ad ulteriore garanzia del consumatore, nel quadro degli interventi già previsti, la Giunta regionale, entro 40 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, previa audizione degli Ordini Professionali e delle Associazioni di categoria della filiera bufalina, approva un Piano regionale per i controlli morfologici chimico-fisici e microbiologici, sui prodotti derivati dal latte di bufala durante le fasi di produzione o commercializzazione, prevedendo anche sanzioni aggiuntive a quelle già previste in ambito nazionale per le frodi in commercio.

3. La selezione genetica con i controlli funzionali e l'iscrizione al libro genealogico è garantita a tutti gli allevamenti bufalini che ne fanno richiesta.

4. La Giunta regionale, sentite le Associazioni e le Organizzazioni di categoria di ogni Provincia, predispone piani provinciali di profilassi per la prevenzione, il controllo mediante l'utilizzo di ogni tecnica scientifica utile e l'eradicazione delle malattie a carattere diffusivo del bestiame, a salvaguardia della zootecnia campana e del consumatore.

5. La legge regionale 5 agosto 1999, n. 6, per l'eradicazione della brucellosi bufalina in Campania è così modificata:

a) l'articolo 1, comma 2, è così modificato: "per far fronte alle esigenze di mercato derivanti dall'abbattimento di capi bufalini positivi alla brucellosi, o per le malattie per le quali è previsto l'obbligo di abbattimento secondo le direttive del Regolamento di Polizia Veterinaria vigente, dall' 1 gennaio 2002 il contributo integrativo regionale destinato agli allevatori proprietari dei predetti animali è di euro 774,69 per bufala, inferiore ad otto anni; euro 726,14 per bufala superiore ad otto anni; euro 738,02 per manza; nel caso di distruzione di carcassa il contributo è di euro 910,52; per una sicura identificazione dei

capi bufalini, la marca auricolare deve essere integrata con l'implementazione di un bolo ruminale contenente microcips elettronico. I capi bufalini avviati all'abbattimento viaggiano in camion piombati " .

b) l'articolo 2 è così modificato: "all'onere derivante dalla presente legge si fa fronte con i fondi iscritti alla UPB 4.15.40 del Bilancio regionale per l'anno 2002, per gli anni successivi si fa fronte con la legge di Bilancio."

6. L'Associazione regionale Allevatori della Campania, di cui alla legge regionale n. 42/82, per la selezione genetica del bestiame, gestisce l'attività dei libri genealogici di concerto con l'Associazione Italiana Allevatori -A.I.A.-, le Associazioni Nazionali di Razza e le Associazioni Provinciali Allevatori -APA-, effettua i controlli funzionali del bestiame, predispone annualmente, di concerto con le A.P.A., un programma unico regionale che riguardi i controlli funzionali, svolti dalle stesse Associazioni Provinciali Allevatori della Campania, per ogni specie, razza o tipo genetico;

7. I contributi annuali previsti dagli articoli 46 e 47 della legge regionale n. 42/82, sono aumentati del venti per cento; per l'anno 2002 si fa fronte con i fondi iscritti alla UPB 2.76.182, mentre per gli anni successivi si fa fronte con la legge di Bilancio.

8. La Giunta regionale, nei casi diversi da quelli previsti dal comma 5, concede agli allevatori che smaltiscono carcasse del bestiame allevato, un contributo pari al sessanta per cento del costo dello smaltimento. L'onere relativo previsto in euro 300.000,00 è stanziato sulla U.P.B. 14.15.40. In alternativa allo smaltimento presso impianti di pretrattamento, senza alcun contributo, è possibile ricorrere al sotterramento delle spoglie degli animali allevati secondo le procedure previste dal regolamento statale di Polizia Sanitaria Veterinaria

Articolo 35

1. Le disposizioni di cui alla legge regionale 14 agosto 1996, n.19, articolo 1, comma 1, si applicano a tutte le opere pubbliche o d'interesse pubblico di competenza degli Enti indicati all'articolo 2, comma 1, lettere b) c) e d) della legge regionale n. 51/78.

2. I termini per l'approvazione dei progetti definitivi relativi agli interventi compresi nei piani esecutivi 2000 e 2001 della legge regionale n. 51/78 sono prorogati al 31 dicembre 2002.

3. I termini per l'utilizzo dei contributi in conto interessi concessi, ai sensi della legge regionale n. 51/78, articolo 10, agli Enti locali con i piani di riparto per gli anni dal 1990 al 1997, per la realizzazione di opere pubbliche e di pubblico interesse di cui all'articolo 5 della citata legge, sono prorogati di dodici mesi, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente legge.

4. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 14 agosto 1996, n. 19, è sostituito dal seguente:

"1. Le economie di finanziamenti regionali per la realizzazione di opere pubbliche e di pubblico interesse concessi dalla Regione in favore degli enti abilitati con la forma in conto interessi, ovvero una tantum in conto capitale, accertate in sede di rendicontazione, ai sensi della legge regionale n. 51/78, articolo 14, non utilizzate e tuttora disponibili presso gli Istituti di credito mutuantici o presso le tesorerie degli Enti medesimi, nonché la spesa relativa alle opere non realizzate, sono utilizzate dagli Enti abilitati anche per opere pubbliche e di pubblico interesse diverse da quelle originariamente finanziate ed assistibili dal contributo regionale."

5. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 14 Agosto 1996, n. 19, è sostituito dal seguente:

"1. I conferimenti degli appalti e l'effettivo inizio dei lavori delle opere pubbliche assistiti dall'intervento finanziario della Regione sono attuati entro e non oltre 360 giorni dalla data d'inizio dell'ammortamento del mutuo."

6. All'articolo 17 della legge regionale n. 18/2000, dopo le parole "le disponibilità residuali", vanno aggiunte le seguenti parole "la spesa relativa alle opere non realizzate".

7. Le disposizioni di cui all'articolo 27 della legge regionale n. 10/2001 si applicano a tutte le opere pubbliche di competenza dei Comuni.

8. I Comuni beneficiari degli stanziamenti ai sensi della legge regionale 51/78 possono destinare fino al venti per cento del finanziamento annualmente assegnato alla progettazione di opere pubbliche comunali o intercomunali nel rispetto delle disposizioni previste per l'utilizzo dei fondi di rotazione destinati allo stesso tipo. Una ulteriore quota fino al venti per cento degli stessi fondi può essere destinata dai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti all'acquisto di attrezzature e mezzi per la manutenzione e la pulizia di strade ed altre Opere Pubbliche comunali.

9. Una ulteriore quota fino al 20 per cento dello stanziamento iscritto alla U.P.B. 1.1.6. destinato ai Comuni con popolazione fino ai 5.000 abitanti è utilizzata dagli stessi per l'acquisto di attrezzature e mezzi per i servizi di manutenzione e pulizia delle strade ed altre opere pubbliche comunali.

10. Fino alla data di entrata in vigore della legge regionale prevista all'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n.142, ed all'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n.59, che individua le funzioni amministrative conferite alle Regioni dal Decreto legislativo n. 112/98, mantenute in capo alla Regione e trasferite o delegate agli Enti locali continuano ad essere esercitate dalla Regione le funzioni amministrative in materia di opere pubbliche relative alle autorizzazioni alla costruzione di elettrodotti con tensione nominale sino a 150 Kv; i provvedimenti autorizzati, già emessi alla data di entrata in vigore della presente legge, conservano la loro efficacia.

11. Le lettere a) e b) dell'articolo 42 della legge regionale 51/78 sono così modificate:

a) al secondo rigo dopo le parole "industriali e nautici", sono aggiunte le parole "nonché coloro che abbiano conseguito il diploma di maturità professionale per agrotecnico".

12. L'articolo 43 della legge regionale 51/78 è così modificato:

a) al sesto rigo dopo le parole "un perito agrario", sono aggiunte le parole "un agrotecnico".

13. Per favorire il recupero delle facciate nei centri storici dei comuni, ricadenti in Parchi nazionali e regionali o nelle aree contigue, aventi popolazione inferiore ai 10.000 abitanti sono concessi incentivi ai privati con reddito familiare annuo non superiore a euro 25.000, fino al quaranta per cento della spesa sostenuta. Gli incentivi sono concessi dai Comuni di ubicazione degli immobili. L'Assessorato ai Beni culturali procede al riparto della somma sulla base delle richieste pervenute entro il 30 settembre 2002, prevedendo anche incentivi fino all'ottanta per cento per gli immobili di proprietà pubblica. Alla relativa spesa, quantizzata in euro 1.200.000,00 si provvede con le risorse di cui alla U.P.B. 1.3.10.

14. Al comma 1 dell'articolo 60 della legge regionale 11 agosto 2001, n. 10, è sostituita la cifra "50 milioni" con "euro 41.000,00".

15. Al fine di incentivare l'associazionismo tra Enti locali e favorire una migliore fruizione degli impianti sportivi la Giunta regionale, in fase di riparto delle istanze presentate dai Comuni ai sensi della legge regionale n.42/79 con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, dà priorità alle richieste di contributi proposte da Associazioni tra Comuni.

16. Le disposizioni di cui all'articolo 65 della legge regionale n. 10/2001 sono estese ai cittadini residenti per l'acquisto della prima ed unica abitazione.

Articolo 36

1. La Regione Campania istituisce un Fondo in conto capitale, per il completamento ed ampliamento delle strutture esistenti, per le aziende agrituristiche, iscritte all'albo regionale di cui legge regionale 28 agosto 1984, n.41, articolo 5, che non hanno usufruito di finanziamenti nazionali ed europei alla data dell'1 gennaio 2002 e che non utilizzano tali fondi.

2. Per la realizzazione dell'iniziativa di cui al comma 1, la Giunta regionale delibera la concessione di contributi in conto capitale sulla spesa riconosciuta ammissibile fino al cinquanta per cento, ad eccezione degli allacciamenti idrici, elettrici, telefonici e fognari, per i quali la misura del contributo in conto capitale, raggiunge il settanta per cento;

3. Per i termini di presentazione ed approvazione delle domande, per i criteri procedurali, nonché per quelli relativi all'erogazione del contributo, si attua la stessa procedura del POR 2000/2006.

4. Per l'esercizio finanziario 2002 all'onere del presente articolo, quantificato in 2 milioni di euro, si farà fronte con le risorse della U.P.B. 2.76.183 del corrente esercizio finanziario.

Articolo 37

1. Per le Comunità Montane di nuova istituzione, ai sensi della legge regionale 6/98, è concesso, per l'anno 2002, un contributo di euro 1.000.000,00 per la definizione delle domande giacenti al 31 dicembre 1999 relative all'articolo 19 della legge regionale n. 42/82.

2. Al fine di fronteggiare le situazioni di pericolo e di emergenza derivanti da incendi al patrimonio boschivo regionale, è istituito un fondo di euro 200.000,00, da utilizzare per la formazione e l'aggiornamento tecnico del personale addetto alla prevenzione e al servizio antincendio. Tale fondo è esclusivamente riservato ad Enti Pubblici Regionali o a partecipazione Pubblica Regionale, che ne fanno richiesta attraverso la presentazione di documentati progetti e programmi, già operanti nel settore antincendio e prevenzione, e dotati di adeguata conoscenza ed esperienza. La Giunta regionale, entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, provvede ad emanare apposito provvedimento di attuazione. All'onere relativo si fa fronte con le risorse iscritte alla U.P.B. 3.5.12.

3. All'articolo 22 della legge regionale 33/93 è aggiunto il seguente comma:

"5. Ai Parchi Regionali possono essere realizzate aree contigue, avvalendosi delle norme e procedure di cui all'articolo 32 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394".

4. All'articolo 1, comma 1, lettera B, dopo "Cautano" è aggiunto "Durazzano".
5. All'articolo 1, comma 1, lettera B, punto 2, della legge regionale 15 punto 9, della legge regionale 31/94, aprile 1998, n.6, dopo "Pesco Sannita" è aggiunto "Pago Veiano".
6. All'articolo 1, comma 1, lettera B, punto 4, della legge regionale 15 aprile 1998, n.6, dopo "San Lorenzo Maggiore" è aggiunto "Puglianiello".
7. All'articolo 1, comma 1, lettera B, punto 3, della legge regionale 15 aprile 1998, n.6, dopo "Torrecuso" è aggiunto "Limatola".

Articolo 38

1. L'art. 2 della legge regionale 2/85 e successive modifiche ed integrazioni è così sostituito:
"2. Sono ammesse a beneficiare delle provvidenze di cui all'articolo uno le cooperative artigiane di garanzia che associano imprese artigiane e piccole e medie imprese che esercitano le attività previste dall'articolo 29 comma I della Legge 5 ottobre 1991, n.317, e che sono iscritte nell'apposita sezione dell'elenco degli intermediari finanziari non bancari di cui all'articolo 106 del Testo Unico in materia bancaria e creditizia, così come disposto dall'articolo 155 comma 4 del T.U. La Regione può nominare un proprio rappresentante nel Consiglio di Amministrazione delle Cooperative artigiane di garanzia."
2. La lettera a) del primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 3 gennaio 1985, n 2, è così sostituito:
"a) essere costituite tra artigiani, operanti nel territorio regionale ed iscritti agli albi provinciali delle imprese artigiane ai sensi della Legge 443/85, nonché da piccole e medie imprese nei limiti previsti dal comma 3 dell'articolo 6 della medesima legge."
3. Alla fine del punto b) del comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale n. 2/85 aggiungere le seguenti parole:
"o al repertorio economico amministrativo della Camera di Commercio".
4. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale n. 10/2001 è sostituito dal seguente:
"2. La Giunta regionale si avvale delle procedure e dei soggetti bancari e societari di cui al comma 1 anche per i regimi di aiuto di cui all'articolo 3 della presente legge".

Articolo 39

1. Gli Ordini del Giorno approvati dal Consiglio Regionale in sessione di Bilancio, previo esame favorevole della Commissione Bilancio, che hanno copertura finanziaria nella relativa UPB, sono considerati in via prioritaria e resi esecutivi negli atti di programmazione e finanziamento della Giunta regionale per l'anno corrente.

Articolo 40

1. Nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 è istituito, nella UPB 2.9.26 "Promozione turistica", il fondo per la partecipazione a co-produzioni cinematografiche, televisive, teatrali, musicali con enti pubblici, associazioni private, società di produzione, televisioni pubbliche e private.

Articolo 41

1. Al fine di fronteggiare la parziale copertura della maggiore spesa sanitaria al 31 dicembre 2001 è autorizzato l'utilizzo a tale titolo delle risorse finanziarie attribuite negli esercizi precedenti, che risultano non impegnate alla stessa data, iscritte ai capitoli dello stato previsionale della spesa per l'esercizio 2001 di seguito riportati:

Cap. 7006	Lire	1.150.000.000
Cap. 7010	Lire	1.510.248.000
Cap. 7016	Lire	341.128.600
Cap. 7026	Lire	150.000
Cap. 7028	Lire	10.098.462.353
Cap. 7036	Lire	13.494.378.317
Cap. 7046	Lire	1.478.720.862
Cap. 7048	Lire	41.381.506
Cap. 7050	Lire	10.143.897.397
Cap. 7102	Lire	3.825.000.000
Cap. 7146	Lire	201.461.284
Cap. 7150	Lire	426.829.000
Cap. 7054	Lire	130.000.000.000
Cap. 7156	Lire	2.604.228.000

Cap. 7162	Lire	976.440.000
Cap. 7165	Lire	1.149.141.805
Cap. 7174	Lire	39.006.132.000
Cap. 7180	Lire	3.834.000.000
Cap. 7182	Lire	17.350.756.800
Cap. 7238	Lire	500.000
Cap. 7240	Lire	75.739.514.136
Cap. 7248	Lire	3.000.000.000
Cap. 7282	Lire	6.144.800.000
Cap. 7284	Lire	9.450.000.000
Cap. 7288	Lire	87.082.000.000
Cap. 7290	Lire	7.513.026.400
Cap. 7500	Lire	3.906.140
Cap. 7534	Lire	2.520.000.000
Cap. 7536	Lire	731.000.000
Cap. 7548	Lire	451.000
Cap. 7549	Lire	6.347.000.000
Cap. 7552	Lire	19.800.081.000

Totale lire 449.623.981.600 pari a euro 232.211.407,29.

2. Di tale importo complessivo la quota di euro 5.000.000,00 è destinata allo sviluppo delle prestazioni di medicina non convenzionale.

Articolo 42

1. La Regione Campania promuove l'imprenditoria giovanile nel territorio regionale mediante azioni integrate che favoriscano l'ampliamento della base produttiva ed occupazionale e la creazione di nuove opportunità di inserimento per le fasce svantaggiate, attraverso la concessione di contributi all'autoimpiego ed all'autoimprenditorialità che - anche sulla base dell'esperienza maturata nel contesto del cosiddetto "prestito d'onore" - incentivino lo sviluppo di piccole e medie imprese e la promozione di attività in forma di lavoro autonomo, conformemente ai regolamenti CE 12 gennaio 2001, n. 69 e 12 gennaio 2001, n.70, approvando, altresì, il regime di aiuto istituito con delibera di Giunta regionale 15 novembre 2001, n. 6122.

2. L'attuazione della disposizione di cui al comma uno, è disciplinata con regolamento di Giunta regionale entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione consiliare competente. Il Regolamento prevede, nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 8 del Regolamento CE n. 70/2001, l'integrazione con altri strumenti agevolati che favoriscono l'accesso al credito.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, si provvede con lo stanziamento previsto dall'articolo 4 comma 6 della legge regionale n.10/2001 a carico dell'apposita U.P.B. n. 2.66.143 "Sostegno alla creazione di nuove imprese" e con la dotazione aggiuntiva di euro 5.164.569,00 dall'U.P.B. 2.66.146, nonché attraverso risorse nazionali e comunitarie previste dal POR Campania 2000/2002 - Misura 4.2. azione g).

Articolo 43

1. L'articolo 71 del Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come autenticamente interpretato dall'articolo 22, comma 38, della Legge n.724/94, e successive modificazioni e integrazioni, non si applica ai docenti, ricercatori universitari e tecnici laureati eletti nel Consiglio Regionale della Campania, fermo restando il divieto di cumulo, delle retribuzioni e delle indennità connesse e a condizione che i medesimi consiglieri regionali si assumano gli oneri previdenziali e assistenziali nella misura di legge prevista a carico delle amministrazioni di appartenenza oltre a quella gravante sul dipendente.

Articolo 44

1. Ogni Assessore regionale, nonché i Direttori Generali delle Agenzie di emanazione regionale e i Direttori generali delle Aziende sanitarie, all'atto della nomina consegnano al Consiglio regionale lo stato del proprio patrimonio e del proprio coniuge.

2. All'articolo 4 della legge regionale n. 17/96 è aggiunta la seguente lettera l):

"l) coniugi o parenti in linea discendente o ascendente di Consiglieri o Assessori regionali in carica";

3. Ai Consiglieri regionali e agli Assessori regionali che non partecipano alle sedute di Consiglio regionale viene detratta dall'indennità di base la somma di euro 250,00, fermo restando la vigenza della norma di cui all'articolo 8 della legge regionale n.13/96;

4. All'articolo 6 della legge regionale 1 settembre 1994, n. 31, è aggiunto il seguente comma:

"L'indennità al Presidente, ai membri della Giunta esecutiva e ai Consiglieri comunali delle Comunità montane, se prevista dai singoli Statuti, non è cumulabile con compensi derivanti da cariche di Sindaco, Assessori e Consiglieri dei comuni facenti parte delle stesse Comunità Montane".

Articolo 45

1. E' istituito un Fondo di Solidarietà per le vittime di incidenti mortali sul lavoro.

2. L'ammontare di tale fondo, pari ad euro 1.000.000,00 è iscritto nel bilancio di previsione 2002 alla U.P.B. 3.13.115 pari a euro 1.000.000,00.

3. La Giunta regionale disciplina con apposito provvedimento, da emanarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sentita la competente Commissione consiliare, le modalità di erogazione e gestione del fondo di cui al precedente comma. Tale provvedimento deve prevedere la stipula di un protocollo con l'I.N.A.I.L. per utilizzare le somme del fondo di cui al comma 1 come anticipazione *una tantum* dei riconoscimenti assicurativi per il periodo che intercorre tra l'incidente e l'erogazione effettiva del premio assicurativo.

Articolo 46

1. Il Consiglio regionale, la Giunta regionale e gli Enti strumentali della Regione possono disporre o richiedere il comando o il distacco di personale appartenente alle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, tenuto conto della programmazione triennale di cui all'articolo 6 del medesimo Decreto legislativo.

2. Il distacco può essere, altresì, richiesto nei confronti di personale dipendente da Società in cui la partecipazione pubblica non sia inferiore al 49 per cento.

3. All'onere per il personale degli Enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione comandati rimangono a carico degli Enti di provenienza per la parte relativa alla retribuzione fondamentale.

4. All'onere derivante dall'applicazione dei commi precedenti si provvede con lo stanziamento a carico delle apposite UU.PP.BB. n. 6.23.104 "Spese ed oneri riflessi per il personale" e n. 6.23.105 "Miglioramenti dei servizi" iscritte nella tabella B - Spesa - cui all'articolo 54 della presente legge per la Giunta regionale n. 6.23.48 per il Consiglio regionale.

5. Il personale in posizione di distacco presso il Consiglio regionale, di provenienza dagli organici della Giunta regionale e dagli Enti strumentali della Regione, ai sensi delle leggi regionali 25 agosto 1989, n. 15, 5 giugno 1996, n.13, 21 aprile 1997, n. 13, 28 marzo 2000, n. 7, 11 agosto 2001, n. 10, attualmente in costanza di servizio, possono, a domanda, fare richiesta di trasferimento nei corrispondenti ruoli del Consiglio regionale. La data entro cui può presentarsi la domanda di trasferimento è quella di entrata in vigore della presente legge. L'immissione nei ruoli del Consiglio di detto personale determina automatica modifica della dotazione organica del personale inquadrato nei ruoli del Consiglio regionale

Articolo 47

1. I componenti dei Consigli di Amministrazione degli Istituti Autonomi Case Popolari della Regione Campania, scaduto il periodo di nomina previsto dalla legge, restano in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo Consiglio.

Articolo 48

1. Il comma 3 dell'articolo 57 della legge regionale n.10/2001 è così modificato:

a) sostituire le parole "Insieme per un quartiere a misura d'uomo" con le parole "La Campania in Europa".

Articolo 49

1. La legge regionale 10 aprile 1996, n.8 "Norme per la Protezione della Fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania è così modificata":

a) Al comma 1, lettera a), dell'articolo 16, sono eliminate le seguenti parole:

"passero- passer italiae-", "passerea mattugia-passermontanus", "passera oltremontana-passer domesticus", "colino della virginia-colinus virginianus", "minilepre- silvilagus floridamus";

b) al comma 1, lettera a) dell'articolo 16, si aggiungono le seguenti parole:

"fagiano-phasianus colchicus";

- c) al comma 1, lettera b), dell'articolo 16, si eliminano le seguenti parole:
"combattente- phafilomachus pugnax", "pittima reale - limosa limosa", "fagiano-phasianus colchicus";
- d) al comma 1, lettera c), dell'articolo 16, si elimina la seguente parola:
"e muflone-ovis musimon";
- e) al comma 1, lettera a), dell'articolo 16, si sostituiscono le parole:
"dalla terza domenica di settembre" con le parole "dal 1 settembre";
- f) al comma 1, lettera b), dell'articolo 16, si sostituiscono le parole:
"al 31 gennaio" con le parole "al 28 febbraio";
- g) al comma 3 dell'articolo 16 si sostituiscono le parole "31 gennaio" con le parole "28 febbraio".

Articolo 50

1. All'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge regionale 1° settembre 1993, n.33, si aggiunge:
"12) fiume Sarno".

Articolo 51

1. Il punto 10 del comma 2, dell'articolo 6, della legge regionale 1 aprile 1975, n. 13, è così modificato:
"10. all'orario di funzionamento del mercato che deve essere unico, distintamente per specializzazione merceologica e per tipologia funzionale, per l'intero territorio della regione, salvo deroga specifica, relativamente al settore agricolo-alimentare, con delibera di Giunta regionale, in situazioni di temporanea difficoltà di vendite o di forte produzione".
2. L'articolo 30 del regolamento tipo per i mercati all'ingrosso, di cui alla delibera di Consiglio regionale 29 novembre 1978, n.300/6 è integrata come di seguito:
"Salvo deleghe specifiche ed eccezionali, relativamente al settore agricolo- alimentare, con delibera di Giunta regionale in situazioni di temporanea difficoltà di vendite o di forte produzione".

Articolo 52

1. L'articolo 4, comma 1, della legge regionale 5 giugno 1996, n.13, è così modificato:
"1. La corresponsione dell'indennità di carica ricorre dal giorno in cui è stato proclamato eletto e cessa alla data dell'insediamento del nuovo Consiglio regionale".

Articolo 53

1. Con l'entrata in vigore della presente legge gli articoli 30, 31 e 32 della legge regionale 13/1996 sono abrogati. Per i Consiglieri regionali eletti per la prima volta nelle legislature successive a quella della entrata in vigore della legge regionale n.13/96 non si applica il comma 4 dell'articolo 11 della stessa legge 13/96. Il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 13/96, è esteso agli Assessori regionali non consiglieri escluso il comma 4 dell'articolo 11 della stessa legge 13/96; la misura percentuale prevista dal comma 1 dell'articolo 2 della legge 13/96 è sostituita dalla formulazione "di quattro quinti".

Articolo 54

1. Sono approvate le tabelle A -Entrate- e B -Spese- costituenti la nota di variazione, allegate alla presente legge, di cui ne sono parti integranti, che ai sensi della legge regionale 7/2002, articolo 14, comma 1, lettere a), c), d) ed e), e articolo 20, comma 5, lettera a), riportano, per ciascuna Unità previsionale di base, gli effetti che si produrranno sulla legislazione vigente per il bilancio annuale e pluriennale 2002-2004.

Articolo 55

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
La presente Legge Regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 26 luglio 2002

Bassolino

NOTE

Avvertenza:

Il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Servizio 02 del Settore Legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 10328 del 21 giugno 1996).

Note all'art. 1

La legge 23 dicembre 1996, n.662, che detta norme in materia di "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", al comma 153 dell'art.1, così recita: "La misura massima dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano e dell'imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, e successive modificazioni e integrazioni, è determinata in lire 60 al metro cubo di gas erogato."

Il decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, che disciplina "Imposte erariali e di consumo- Oli minerali, idrocarburi e gas - Istituzione e disciplina dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952 e successive modificazioni, dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano e per le utenze esenti, di un'imposta sostitutiva dell'addizionale, e previsione della facoltà delle regioni a statuto ordinario di istituire un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione ." all'art.9 prevede: "

1. è istituita una addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano usato nelle regioni a statuto ordinario come combustibile per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali ed artigiane, di cui all'art. 10 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1977, n. 102, nella misura che sarà determinata da ciascuna regione, con propria legge, entro i limiti minimo di lire 10 e massimo di lire 50 al metro cubo di gas erogato."

La legge regionale 3 aprile 1991, n. 7 detta norme in tema di "Determinazione dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile e dell'imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti "

La legge regionale 5 agosto 1999, n. 5 che detta norme in tema di "Disposizioni di Finanza Regionale all'art.13 così recita:" A decorrere dai consumi relativi al mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la misura dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano, usato come combustibile, di cui alla lettera b), comma 1 articolo 6 della legge 14 giugno 1990, n. 158, ed al successivo decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398 ed all'articolo 10 del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito in legge 19 marzo 1993, n. 68, è fissato nella misura corrispondente alla metà dell'imposta erariale e comunque non superiore a lire 50 e non inferiore a lire 10 per metro cubo di gas erogato. Qualora la metà del corrispondente tributo erariale risulti inferiore a lire 10 al metro cubo l'addizionale è dovuta nella detta misura minima. "

Nota all'art. 2

La legge regionale 30 aprile 2002, n.7 che disciplina l'"Ordinamento contabile della Regione Campania articolo 34, comma 1, decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76", all'art.14, comma 1, lettera a), così recita: "La Giunta Regionale, contestualmente al disegno di legge di bilancio, presenta all'approvazione del Consiglio regionale un disegno di legge finanziaria qualora sia necessario: a) rideterminare le aliquote fiscali ed adottare tutte le altre misure che incidono sul gettito dei tributi regionali, ivi comprese le operazioni di cessione e di cartolarizzazione dei relativi crediti"

Nota all'art. 3

La legge regionale n.7/2000. già menzionata, all'art.3, comma 5, detta: "Una specifica scheda di programma dà conto della situazione complessiva del patrimonio della Regione e della congruità dello stanziamento riferito a manutenzioni ordinarie dei beni della Regione. Gli stanziamenti destinati a questo fine in bilancio possono essere oggetto di variazioni nel corso dell'esercizio."

All'art. 7, poi, prevede: "1. Tutte le entrate confluiscono nei bilanci regionali senza vincolo di destinazione, salvo quanto sia diversamente stabilito da disposizioni di leggi statali o regionali oppure dai rapporti intercorrenti con il soggetto finanziatore. 2. Le entrate derivanti dalla alienazione dei beni patrimoniali sono destinate al finanziamento delle politiche pubbliche di spesa e di investimento legate al documento di programmazione regionale"

La legge regionale 6 dicembre 2000, n.18 che detta: "Disposizioni di finanza regionale ",all'art. 25 così recita: "1. E' autorizzata l'alienazione dei beni del patrimonio regionale indicati nella tabella allegata alla presente legge.

2. L'alienazione avverrà con le procedure di cui alla Legge Regionale 3 novembre 1993, n. 38(18), integrata e modificata con le disposizioni contenute negli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Il comma 1 dell'articolo 13 della Legge Regionale 38/93 si intende così modificato: "nel caso di alienazione di un bene immobiliare di notevole interesse paesistico, storico e culturale, il diritto di prelazione può essere esercitato prioritariamente dal Comune e in subordine dalla Provincia o da entrambi gli Enti nel cui territorio ricade il bene.

3. I beni di cui alla tabella allegata possono essere venduti con riconoscimento del diritto di prelazione:

a) a coloro che, in virtù di idoneo titolo, li occupano alla data del 30 giugno 2000, fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 13 della L.R. 38/93;

b) a coloro che, conseguito il possesso in modo pacifico e pubblico, li occupavano alla data del 31 dicembre 1999.

4. Il prezzo di vendita è stabilito dall'Ufficio Tecnico Erariale competente per territorio.

5. La Giunta Regionale potrà stipulare per l'Ufficio Tecnico Erariale apposita convenzione per la determinazione della stima stessa.

6. Nel caso in cui l'Ufficio Tecnico Erariale non esprima il proprio parere la determinazione sarà affidata a professionista avente i dovuti requisiti professionali sorteggiato tra gli iscritti all'apposito Albo collaudatori della Regione Campania, assicurando comunque un criterio di rotazione.

7. L'offerta di vendita è resa nota mediante pubblici avvisi e pubblicazione sul B.U.R.C. con l'indicazione del prezzo richiesto.

8. La vendita è disposta a seguito dell'accettazione, da parte dei soggetti legittimati, dell'offerta di cui al precedente comma, da esercitarsi entro quattro mesi dalla sua pubblicazione e mediante versamento alla Tesoreria Regionale di una somma pari al trenta per cento del prezzo a titolo di anticipazione.

9. La mancata comunicazione dell'accettazione, il mancato od insufficiente versamento della anticipazione nel termine, ovvero l'accertata insussistenza delle condizioni richieste per beneficiare dell'offerta comporta la decadenza della medesima.

10. Il contratto è stipulato entro sei mesi dal versamento dell'anticipazione.

11. Qualora, per fatto dell'interessato la stipulazione non avvenga nel termine di cui al precedente comma, l'atto con cui si dispone l'alienazione è revocato e l'anticipazione versata viene restituita solo del dieci per cento alla Legge 31 maggio 1965, n. 575(20) e successive modifiche ed integrazioni. 17. In caso di dichiarazioni false, l'Amministrazione, salvi gli adempimenti previsti ai sensi della legge penale, provvede alla revoca degli atti eventualmente già adottati in favore dei soggetti dichiaranti senza la restituzione delle somme anticipate. 18. I beni immobili per i quali non sussistono le condizioni per l'alienazione a favore degli occupanti o che siano rimasti invenduti successivamente all'esperimento della proce alle lettere a) e b) del precedente comma 3 può essere documentato mediante dichiarazioni sostitutiva di certificazione ovvero di atto notorio in conformità alle prescrizione della Legge 4 gennaio 1968, n. 15(19).

15. L'Amministrazione può richiedere chiarimenti ed integrazioni delle dichiarazioni presentate nonché procedere, in qualsiasi momento, ad accertamenti di ufficio circa requisiti documentati tramite le dichiarazioni medesime.

16. L'acquirente dovrà dimostrare l'assenza delle cause ostative di cui alla Legge 31 maggio 1965, n. 575(20) e successive modifiche ed integrazioni.

17. In caso di dichiarazioni false, l'Amministrazione, salvi gli adempimenti previsti ai sensi della legge penale, provvede alla revoca degli atti eventualmente già adottati in favore dei soggetti dichiaranti senza la restituzione delle somme anticipate.

18. I beni immobili per i quali non sussistono le condizioni per l'alienazione a favore degli occupanti o che siano rimasti invenduti successivamente all'esperimento della procedura di cui ai precedenti commi 4, 5 e 6 del presente articolo, sono alienati con le modalità di cui alla Legge Regionale 3 novembre 1993, n. 38.

19. La stima determinata ai sensi dei commi 4, 5 e 6 del presente articolo, costituisce il prezzo a base d'asta.

20. La tabella allegata alla presente legge potrà successivamente essere integrata, su proposta della Giunta Regionale con deliberazione del Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale 3 novembre 1993, n. 38.

21. La Giunta Regionale è autorizzata, ove necessario, ad esprimere per i beni di cui all'allegata tabella il consenso di cui all'art. 32, 3° comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47(21), e successive modifiche ed integrazioni."

Nota all'art. 4

La legge 7 giugno 2000, n.150, che detta norme in tema di: "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni", all'art.2 così recita: "1. Le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni si esplicano, oltre che per mezzo di programmi previsti per la comunicazione istituzionale non pubblicitaria, anche attraverso la pubblicità, le distribuzioni o vendite promozionali, le affissioni, l'organizzazione di manifestazioni, l'organizzazione di ,manifestazioni e la partecipazione a rassegne specialistiche, fiere e congressi.

2. Le attività di informazione e di comunicazione sono attuate con ogni mezzo di trasmissione idoneo ad assicurare la necessaria diffusione di messaggi, anche attraverso la strumentazione grafico-editoriale, le strutture informatiche, le funzioni di sportello, le reti civiche, le iniziative di comunicazione integrata e i sistemi telematici multimediali.

3. Con uno o più regolamenti, da comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri e alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le pubbliche amministrazioni provvedono alla diffusione delle modalità e delle forme di comunicazione a carattere pubblicitario, in attuazione delle norme vigenti in materia.

Nota all'art. 5

Gli articolo 11, 12 e 13 della citata legge 150/2000, sono i seguenti: "Art. 11 (Programmi di comunicazione) 1: In conformità a quanto previsto dal Capo I della presente legge e dall'art. 12 del decreto legislativo n.29/1993, e successive modificazioni, nonché dalle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei ministri, le amministrazioni statali elaborano annualmente il programma delle iniziative di comunicazione e che intendono realizzare nell'anno successivo, comprensivo dei progetti di cui all'art.13, sulla base delle indicazioni metodologiche del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il programma è trasmesso entro il mese di novembre di ogni anno allo stesso Dipartimento. Iniziative di comunicazione non previste dal programma possono essere promosse e realizzate soltanto per particolari e contingenti esigenze sopravvenute nel corso dell'anno e sono tempestivamente comunicate al Dipartimento per l'informazione e l'editoria.

2. Per l'attuazione dei programmi di comunicazione il Dipartimento per l'informazione e l'editoria provvede in particolare a:

a) svolgere funzioni di centro di orientamento e consulenza per le amministrazioni statali ai fini della messa a punto dei programmi e delle procedure. Il Dipartimento può anche fornire i supporti organizzativi alle amministrazioni che ne facciano richiesta;

b) sviluppare adeguate attività di conoscenza dei problemi della comunicazione pubblica presso le amministrazioni;

c) stipulare, con i concessionari di spazi pubblicitari, accordi quadro nei quali sono definiti i criteri di massima delle inserzioni radiofoniche, televisive o sulla stampa, nonché le relative tariffe.

Art.12 (Piano di comunicazione) 1. Sulla base dei programmi presentati dalle amministrazioni statali, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria predispone annualmente il piano di comunicazione, integrativo del piano di cui all'art.12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni, che è approvato dal presidente del Consiglio dei ministri.

2. Una copia del piano approvato è trasmessa alle amministrazioni. Ciascuna amministrazione realizza il piano per le parti di specifica competenza anche avvalendosi della collaborazione del Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, i Ministri trasmettono al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione su quanto previsto dal presente comma.

Art. 13 (Progetti di comunicazione a carattere pubblicitario). 1. Le amministrazioni dello Stato sono tenute ad inviare al Dipartimento per l'informazione e l'editoria, ai fini della formulazione di un preventivo parere, i progetti di comunicazione a carattere pubblicitario che prevedono la diffusione dei messaggi sui mezzi di comunicazione di massa.

2. I progetti di cui al comma 1. devono, in particolare, contenere indicazioni circa l'obiettivo della comunicazione, la copertura finanziaria, il contenuto dei messaggi, i destinatari e i soggetti coinvolti nella realizzazione. Deve, inoltre, essere specificata la strategia di diffusione con previsione delle modalità e dei mezzi ritenuti più idonei al raggiungimento della massima efficacia della comunicazione.

3. Per le campagne di comunicazione a carattere pubblicitario, le amministrazioni dello Stato tengono conto, ove possibile, in relazione al tipo di messaggio e ai destinatari, anche delle testate italiane all'estero.

"all'art.7 prevede: "Tariffe e titoli di viaggio "

“La Regione, sentite la Consulta regionale e la Commissione Consiliare competente, definisce con apposito regolamento i beneficiari, le condizioni e le modalità con le quali assegnare risorse finanziarie per concorrere al finanziamento delle agevolazioni tariffarie per categorie sociali deboli e quelle di cui al comma precedente.”

La legge regionale 5 agosto 1999, n.5, che detta: “Disposizioni di finanza regionale”, all’art. 32, comma 1. così recita: “1. Ai mutilati ed invalidi di guerra e per servizio e alle vedove di questi, sono applicate dalle Aziende di trasporto in concessione e a sovvenzione regionale agevolazioni tariffarie sui trasporti in misura del cento per cento per mutilati ed invalidi, di guerra e per servizio, vedove di questi e per l’accompagnatore, qualora ne abbia giuridicamente diritto, e del cinquanta per cento alle vedove di mutilati e invalidi, di guerra e per servizio, qualora abbiano un reddito superiore ai 18milioni “

Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, che detta norme in tema di: “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato, alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge n.59/1997”, all’art. 130 così recita: “ Trasferimenti di competenze relative agli invalidi civili.”

1. A decorrere dal centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, la funzione di erogazione di pensioni, assegni e indennità spettanti, ai sensi della vigente disciplina, agli invalidi civili è trasferita ad un apposito fondo di gestione istituito presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

2. Le funzioni di concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili sono trasferite alle regioni, che, secondo il criterio di integrale copertura, provvedono con risorse proprie alla eventuale concessione di benefici aggiuntivi rispetto a quelli determinati con legge dello Stato, per tutto il territorio nazionale.

3. Fermo restando il principio della separazione tra la fase dell’accertamento sanitario e quella della concessione dei benefici economici, di cui all’articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nei procedimenti giurisdizionali ed esecutivi, relativi alla concessione delle prestazioni e dei servizi, attivati a decorrere dal termine di cui al comma 1 del presente articolo, la legittimazione passiva spetta alle regioni ove il procedimento abbia ad oggetto le provvidenze concesse dalle regioni stesse ed all’INPS negli altri casi, anche relativamente a provvedimenti concessori antecedenti al termine di cui al medesimo comma 1.

4. Avverso i provvedimenti di concessione o diniego è ammesso ricorso amministrativo, secondo la normativa vigente in materia di pensione sociale, ferma restando la tutela giurisdizionale davanti al giudice ordinario.

Nota all’art. 8

La legge 28 gennaio 1994, n.84 che disciplina il “Riordino della legislazione in materia portuale “all’art.4, comma 1, lettera d) e comma 3 lettera e) così recita: (Classificazione dei porti)

1. I porti marittimi nazionali sono ripartiti nelle seguenti categorie e classi:

d) categoria II, classe III: porti, o specifiche aree portuali, di rilevanza economica regionale e interregionale.

3. I porti, o le specifiche aree portuali di cui alla categoria II, classi I, II e III, hanno le seguenti funzioni:

e) turistica e da diporto.

Nota all’art. 9

La già citata legge regionale n.3/2002 all’art. 46 prevede: “Proroga dei servizi esercitati dalle aziende titolari di concessione” 1. I servizi di trasporto esercitati dalle aziende e imprese titolari di concessione alla data di entrata in vigore della presente legge restano validi fino alla effettiva scadenza della concessione, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2003, previa formalizzazione di uno specifico contratto di servizio ponte da sottoscrivere entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. In caso di mancata stipula del contratto di servizio ponte per impossibilità oggettiva, la concessione decade e si provvede, in via sostitutiva, con l’attivazione delle procedure concorsuali per l’affidamento dei relativi servizi.

3. I contratti di servizio ponte rimangono in vigore fino alla definizione delle procedure di affidamento concorsuale dei servizi; devono attenersi ai contenuti minimi previsti dall’art.30 comma 8 e devono prevedere un progressivo incremento del rapporto fra ricavi da traffico e costi operativi al netto dei costi di infrastruttura.

4. I contratti di servizio ponte di cui ai commi precedenti possono essere sottoscritti da aggregazioni fra aziende e imprese che sono titolari di concessione alla data di entrata in vigore della presente legge,

anche da realizzarsi attraverso la formula dell'associazione temporanea di imprese. Gli enti locali incentivano, con le modalità da loro ritenute più opportune, il processo di aggregazione fra imprese.

Note all'art. 10

La legge regionale 3 aprile 1987, che detta norme in tema di: "Utilizzazione e adeguamento delle procedure e delle provvidenze della L.R. 28/8/1984, n.40, ai fini del sostegno al ripristino delle attività turistiche danneggiate dalle recenti calamità naturali ", all'art.1 stabilisce:"- Agli esercenti privati e pubblici di stabilimenti balneari, impianti ricettivi alberghieri ed extralberghieri, aziende della ristorazione e servizi turistici, attrezzature complementari sportive e di svago, nonché agli esercenti attività di cantieristica navale minore e di tipo artigianale che, a seguito del fortunale abbattutosi sulle coste della Campania nei giorni 10 e 11 gennaio 1987, hanno subito rilevanti danni ai propri esercizi e che presentino progetti di ripristino degli stessi, la Regione concede contributi in conto interessi per mutui a tasso agevolato del 5,50% di durata non superiore a 15 anni, fino ad un massimo del 70% della spesa effettiva occorrente per la loro realizzazione di importo non superiore a 2 miliardi e mezzo anche se per i suddetti esercizi risultino già liquidati o concessi i benefici di cui alle leggi regionali n. 19 del 16 novembre 1973, n. 52 del 5 giugno 1975, n. 44 del 29 maggio 1980 e n. 40 del 28 agosto 1984 e successive modificazioni.

Alla erogazione dei mutui provvedono gli istituti di credito a medio termine abilitati attraverso le convenzioni già stipulate con la Regione ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale n. 6 del 30 gennaio 1986.

Agli stessi esercenti è concesso un contributo in conto capitale secondo le modalità e la misura prevista dall'articolo 6 della legge regionale n. 40 del 28 agosto 1984 e successive modificazioni sulla spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione delle suddette opere di importo non superiore ad 1 miliardo e mezzo.

La misura del contributo di cui al precedente comma è elevata al 50% qualora la spesa effettiva occorrente per il ripristino delle strutture danneggiate non superi i trecento milioni " .

All'art.3, poi, così recita: "Agli esercenti privati e pubblici che a seguito dell'evento naturale predetto, hanno subito danni alle attrezzature mobili degli esercizi di cui all'articolo 1 (quali: cabine di legno, o prefabbricati leggeri, impianti di legno, ombrelloni, sedie, lettini, arredamenti vari, recinzioni, barche, zattere etc.), la Regione concede un contributo in conto capitale nella misura del 25% della spesa effettiva occorrente alla sostituzione dei materiali irreversibilmente danneggiati, perduti o distrutti.

La misura del contributo in conto capitale è elevata al 50% qualora la spesa effettiva non superi i trecento milioni.

Gli interessati a questi benefici dovranno presentare apposita domanda, entro il 30 giugno 1987, secondo le procedure richiamate nel precedente articolo 2.

La domanda va, inoltre, corredata da:

- a) relazione tecnica illustrativa delle opere da realizzare, con relative planimetrie;
- b) preventivi di spesa inerenti alle installazioni ed alle forniture specifiche occorrenti per il ripristino dell'esercizio.

I documenti di cui sopra devono essere redatti e sottoscritti da tecnici abilitati iscritti ai rispettivi Albi Professionali.

Alla domanda va acclusa una certificazione rilasciata dalla Capitaneria di Porto o dal Comune che attesti analiticamente i danni subiti dall'esercizio a seguito del fortunale.

La certificazione che precede può essere sostituita da perizia giurata redatta da tecnico abilitato, vistata dalla Capitaneria di Porto o dal Comune.

Gli elaborati di cui innanzi devono essere preferenzialmente corredati di documentazione fotografica del danno."

Note all'art. 11

La legge regionale 6 maggio 1985, che detta norme in tema di: "Interventi della Regione Campania in campo teatrale e musicale", all'art. 13 stabilisce: "-Sugli schemi di piano di riparto di contributi di cui alla presente legge sarà sentito il parere di una Commissione Tecnica Consultiva nominata dalla Giunta Regionale di concerto con la competente Commissione del Consiglio Regionale e formata da nove esperti del settore che non siano beneficiari dei contributi della presente legge, nella quale siano rappresentate tutte le province della Campania.

La Commissione Consultiva di cui al comma precedente dovrà essere costituita entro due mesi dall'entrata in vigore della legge; nelle more, eventuali piani di riparto dei contributi saranno approvati dalla Giunta regionale, sentita la Commissione Consiliare competente.

La Commissione Consultiva dura in carica per un biennio ed ha sede presso l'Assessorato al Turismo. Ai componenti la Commissione compete un compenso di lire 50.000 per la partecipazione a ciascuna riunione, oltre al rimborso delle spese di viaggio per i residenti in comuni diversi dal capoluogo della Regione.

Per tale rimborso si applicano le norme in vigore per i dipendenti dell'amministrazione regionale.

La Commissione è presieduta dall'Assessore al Turismo; il Coordinatore pro-tempore del servizio turismo è membro di diritto della Commissione, cui partecipa senza percepire il compenso previsto al comma precedente."

La legge regionale 16 febbraio 1977, n. 14 che detta norme in tema di: "Istituzione della consulta regionale femminile", al comma 1. dell'art. 14, prevedeva: " - L'ufficio di componente della Consulta è gratuito. "

La legge regionale 10/2001, che detta norme in tema di: "Disposizioni di Finanza Regionale anno 2001", all'art. 75, comma 4., terzo capoverso, così dispone: "A tutti i componenti il Comitato che, per ragioni del loro mandato si recano in località diversa da quella di residenza, spetta il trattamento di missione e di rimborso delle spese previste per i Consiglieri regionali"

La legge regionale 4 maggio 1987, n.26, che detta norme in tema di: "Istituzione della Commissione regionale per la realizzazione della parità dei diritti e delle opportunità tra uomo e donna", all'art.7 così stabilisce: "La Commissione ha sede presso la Presidenza del Consiglio Regionale e si avvale, per l'espletamento delle proprie funzioni, di personale del Consiglio Regionale."

Note all'art. 12

Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, all'art. 149, comma 4, così recita: "Fermo il disposto dell'art. 164, il Ministero, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e con la regione, può adottare misure di recupero e di riqualificazione dei beni tutelati a norma di questo titolo i cui valori siano stati comunque compromessi."

Il Titolo II del citato decreto legislativo, al titolo II detta norme in tema di "Gestione dei Beni"

La legge 28 febbraio 1985, n.47, che detta norme in tema di: "Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie", al Capo I stabilisce: " Norme in materia di controllo dell'attività urbanistica- Sanzioni amministrative e penali"

Note all'art. 14

Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 che detta norme in tema di: "– Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (1) (2)."

Al comma 1 bis dell'art.8, così recita: "Le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere, in deroga a quanto previsto dal comma 1, utilizzano, ad esaurimento, nell'ambito del numero delle ore di incarico svolte alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, i medici addetti alla stessa data alle attività di guardia medica e di medicina dei servizi. Per costoro valgono le convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. [Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni], le regioni possono individuare aree di attività della emergenza territoriale e della medicina dei servizi, che, al fine del miglioramento dei servizi, richiedono l'instaurarsi di un rapporto d'impiego. A questi fini, i medici in servizio [alla data di entrata in vigore del presente decreto che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni], addetti a tali attività, i quali al 31 dicembre 1998 risultavano titolari di un incarico a tempo indeterminato da almeno cinque anni, o comunque al compimento del quinto anno di incarico a tempo indeterminato, sono inquadrati a domanda nel ruolo sanitario, nei limiti dei posti delle dotazioni organiche definite ed approvate nel rispetto dei principi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e previo giudizio di idoneità secondo le procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 1997, n. 502.

Nelle more del passaggio alla dipendenza, le regioni possono prevedere adeguate forme di integrazione dei medici convenzionati addetti alla emergenza sanitaria territoriale con l'attività dei servizi del sistema di emergenza-urgenza secondo criteri di flessibilità operativa, incluse forme di mobilità interaziendale (1) (2).

Il decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 è il seguente: "- Modificazioni al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421."

Il decreto legislativo 19 giugno 1999, n.229, che detta norme in tema di: "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419." all'art. 8, comma 1 bis, così recita: "Modificazioni all'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502."

La legge regionale 4 aprile 1995, n.10 che detta norme in tema di: "Disciplina delle funzioni attribuite alla Regione Campania dalla L. 28/3/1991, n.112, concernente le norme in materia di commercio su aree pubbliche", all'art.10, così recita: " - Nomina delle commissioni consultive -

1. Il Presidente della Giunta Regionale nomina, con proprio decreto, le commissioni di cui ai commi 2,3 e 4 dell'articolo 4 della legge 28 marzo 1991, n. 112, le cui composizioni sono disciplinate dagli articoli 12, 13 e 14 del D.M. 248 del 4 giugno 1993, entro trenta giorni dal ricevimento delle designazioni dei componenti che devono pervenire entro sessanta giorni dalla richiesta.

2. Il Presidente della Giunta Regionale nomina ugualmente le commissioni qualora siano pervenute le designazioni di almeno due terzi dei componenti salve le integrazioni con le successive designazioni.

3. La commissione regionale esprime pareri consultivi rispettivamente alla Giunta Regionale, per la formulazione della proposta al Consiglio Regionale relativamente ai criteri programmatori di cui all'articolo 2 della presente legge, ed al Presidente della Giunta Regionale, per l'eventuale rilascio del nulla osta di cui all'articolo 3 della presente legge relativo alle istanze di cui all'articolo 2, comma 4 della legge 28 marzo 1991, n. 112(4).

4. Ai componenti ed al segretario della commissione regionale spetta, per ogni giornata di effettiva partecipazione, un'indennità di presenza pari a lire centomila lorde, nonché il rimborso delle spese di viaggio secondo gli indici tabellari previsti per i dirigenti della pubblica amministrazione, ai sensi del comma 5, dell'articolo 15 del regolamento di esecuzione della legge 28 marzo 1991, n. 112. Il numero delle sedute non può comunque superare le trenta unità annue. "

Nota all'art. 15

La legge 11 marzo 1988, n.67, che detta norme in tema di: "- Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)" all'art. 20, così recita: " 1. é autorizzata l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di lire 30.000 miliardi. Al finanziamento degli interventi si provvede mediante operazioni di mutuo che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate ad effettuare, nel limite del 95 per cento della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati, secondo modalità e procedure da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro della sanità.

2. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale ed un nucleo di valutazione costituito da tecnici di economia sanitaria, edilizia e tecnologia ospedaliera e di funzioni medico-sanitarie, da istituire con proprio decreto, definisce con altro proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri generali per la programmazione degli interventi che debbono essere finalizzati ai seguenti obiettivi di massima:

a) riequilibrio territoriale delle strutture, al fine di garantire una idonea capacità di posti letto anche in quelle regioni del Mezzogiorno dove le strutture non sono in grado di soddisfare le domande di ricovero;

b) sostituzione del 20 per cento dei posti letto a più elevato degrado strutturale;

c) ristrutturazione del 30 per cento dei posti letto che presentano carenze strutturali e funzionali suscettibili di integrale recupero con adeguate misure di riadattamento;

d) conservazione in efficienza del restante 50 per cento dei posti letto, la cui funzionalità è ritenuta sufficiente;

e) completamento della rete dei presidi poliambulatoriali extraospedalieri ed ospedalieri diurni con contemporaneo intervento su quelli ubicati in sede ospedaliera secondo le specificazioni di cui alle lettere a), b), c);

f) realizzazione di 140.000 posti in strutture residenziali, per anziani che non possono essere assistiti a domicilio e nelle strutture di cui alla lettera e) e che richiedono trattamenti continui. Tali strutture, di dimensioni adeguate all'ambiente secondo standards che saranno emanati a norma dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, devono essere integrate con i servizi sanitari e sociali di distretto e con istituzioni di ricovero e cura in grado di provvedere al riequilibrio di condizioni deteriorate. Dette strutture, sulla base di standards dimensionali, possono essere ricavate anche presso aree e spazi resi disponibili dalla riduzione di posti-letto ospedalieri;

g) adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti delle strutture sanitarie;
h) potenziamento delle strutture preposte alla prevenzione con particolare riferimento ai laboratori di igiene e profilassi e ai presidi multizonali di prevenzione, agli istituti zooprofilattici sperimentali ed alle strutture di sanità pubblica veterinaria;

h) conservazione all'uso pubblico dei beni dismessi, il cui utilizzo è stabilito da ciascuna regione o provincia autonoma con propria determinazione (1).

3. Il secondo decreto di cui al comma 2 definisce modalità di coordinamento in relazione agli interventi nel medesimo settore dell'edilizia sanitaria effettuati [dall'Agenzia per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno] (2), dal Ministero dei lavori pubblici, dalle università nell'ambito dell'edilizia universitaria ospedaliera e da altre pubbliche amministrazioni, anche a valere sulle risorse del Fondo investimenti e occupazione (FIO).

4. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano predispongono, entro quattro mesi dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 3, il programma degli interventi di cui chiedono il finanziamento con la specificazione dei progetti da realizzare. Sulla base dei programmi regionali o provinciali, il Ministro della sanità predispone il programma nazionale che viene sottoposto all'approvazione del CIPE.

5. Entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 2, il CIPE determina le quote di mutuo che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono contrarre nei diversi esercizi. Entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini di cui al comma 4 il CIPE approva il programma nazionale di cui al comma medesimo. Per il triennio 1988-1990 il limite massimo complessivo dei mutui resta determinato in lire 10.000 miliardi, in ragione di lire 3.000 miliardi per l'anno 1988 e lire 3.500 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990. Le stesse regioni e province autonome di Trento e di Bolzano presentano in successione temporale i progetti suscettibili di immediata realizzazione. I progetti sono sottoposti al vaglio di conformità del Ministero della sanità, per quanto concerne gli aspetti tecnico-sanitari e in coerenza con il programma nazionale, e all'approvazione del CIPE che decide, sentito il [Nucleo di valutazione per gli investimenti pubblici] (3) (4).

5-bis. Dalla data del 30 novembre 1993, i progetti attuativi del programma di cui al comma 5, con la sola esclusione di quelli già approvati dal CIPE e di quelli già esaminati con esito positivo dal [Nucleo di valutazione per gli investimenti pubblici] (4) alla data del 30 giugno 1993, per i quali il CIPE autorizza il finanziamento, e di quelli presentati dagli enti di cui all'articolo 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono approvati dai competenti organi regionali, i quali accertano che la progettazione esecutiva, ivi compresa quella delle Università degli studi con policlinici a gestione diretta nonché degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di loro competenza territoriale, sia completa di tutti gli elaborati tecnici idonei a definire nella sua completezza tutti gli elementi ed i particolari costruttivi necessari per l'esecuzione dell'opera; essi accertano altresì la conformità dei progetti esecutivi agli studi di fattibilità approvati dal Ministero della sanità. Inoltre, al fine di evitare sovrapposizioni di interventi, i competenti organi regionali verificano la coerenza con l'attuale programmazione sanitaria. Le regioni, le province autonome e gli enti di cui all'articolo 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, presentano al CIPE, in successione temporale, istanza per il finanziamento dei progetti, corredata dai provvedimenti della loro avvenuta approvazione, da un programma temporale di realizzazione, dalla dichiarazione che essi sono redatti nel rispetto delle normative nazionali e regionali sugli standards ammissibili e sulla capacità di offerta necessaria e che sono dotati di copertura per l'intero progetto o per parti funzionali dello stesso (5).

6. L'onere di ammortamento dei mutui è assunto a carico del bilancio dello Stato ed è iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, in ragione di lire 330 miliardi per l'anno 1989 e di lire 715 miliardi per l'anno 1990.

7. Il limite di età per l'accesso ai concorsi banditi dal Servizio sanitario nazionale è elevato, per il personale laureato che partecipi a concorsi del ruolo sanitario, a 38 anni, per un periodo di tre anni a decorrere dal 1° gennaio 1988.

(1) Il nucleo di valutazione previsto dal comma 2 è stato soppresso dall'art. 4, d.l. 2 ottobre 1993, n. 396, conv. in l. 4 dicembre 1993, n. 492.

(2) Le disposizioni di cui al presente articolo devono ritenersi implicitamente abrogate a seguito dell'entrata in vigore del d.lg. 3 aprile 1993, n. 96, in base al quale a far data del 15 aprile 1993 cessa l'intervento straordinario nel Mezzogiorno, così come disciplinato dal testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con d.p.r. 6 marzo 1978, n. 218, e dalla legge 1° marzo 1986, n. 64; inoltre con il medesimo decreto si è provveduto alla soppressione del Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e dell'Agenzia per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

(3) Comma così modificato dall'art. 4, d.l. 2 ottobre 1993, n. 396, conv. in l. 4 dicembre 1993, n. 492.

(4) Ora Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici ex art. 3, d.lg. 5 dicembre 1997, n. 430, istituito mediante accorpamento in un'unica struttura del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici e del Nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici, già operanti presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, che sono stati soppressi a decorrere dalla data di entrata in vigore del d.p.r. 20 febbraio 1998, n. 38. Il Nucleo è articolato in due unità operative, rispettivamente per la valutazione e per la verifica degli investimenti pubblici. Ai componenti del Nucleo è attribuito il trattamento economico stabilito con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Il Ministro trasmette annualmente al Parlamento una relazione riguardante l'attività della pubblica amministrazione in materia di investimenti pubblici per lo sviluppo economico territoriale e settoriale, sulla base dell'attività svolta dal Nucleo.

(5) Comma aggiunto dall'art. 4, d.l. 2 ottobre 1993, n. 396, conv. in l. 4 dicembre 1993, n. 492.

Note all'art. 16

La già citata legge regionale n.10/2001, all'art.3 stabilisce: "La Regione Campania promuove lo sviluppo del sistema produttivo regionale tramite l'istituzione di strumenti di intervento e regimi di aiuto regionale cofinanziabili con risorse comunitarie, statali e private."

La legge 8 agosto 1985, n.443 è la seguente: " Legge-quadro per l'artigianato "

Il comma 5 dell'art.3 della citata L.R. n.10/2001, è il seguente: "Le vigenti leggi regionali di intervento a sostegno delle attività produttive continuano ad operare fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 3."

La legge regionale 4 maggio 1987, n.28 che detta norme in tema di: "Provvidenze per lo sviluppo e la promozione dell'artigianato" al titolo I disciplina: "Agevolazioni finanziarie"

La citata legge, all'art.13 così recita: "- Incentivazione per l'apprendistato - Allo scopo di tutelare la continuità della tradizione artigiana e di promuovere la formazione di nuova mano d'opera nell'artigianato, la Regione concede, nella misura e con le modalità specificate dagli articoli seguenti, contributi finanziari alle imprese artigiane che assumono giovani in qualità di apprendisti."

L'art.14, comma 3 della citata legge così stabilisce: "Alle imprese artigiane che entro il periodo massimo del tirocinio assumeranno a tempo indeterminato i giovani con la qualifica professionale relativa al mestiere che hanno formato oggetto dell'apprendistato, sarà concesso un contributo una tantum di L. 3.000.000."

Nota all'art. 17

La L.R.n.28/1994 è la seguente: "Interventi regionali per lo sviluppo dei sistemi di qualità nelle imprese minori "

Note all'art. 18

La legge 14 maggio 1981, n.219 che detta norme in tema di: "- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti.", all'art.32 disciplina: " Aree da destinare agli impianti industriali"

La legge 7 agosto 1997, n.266, che detta norme in tema di: " Interventi urgenti per l'economia", all'art.10, comma 5 detta: "Interventi per le zone terremotate" "

La legge n.662/96 che detta norme in tema di: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", all'art.2, comma 103, lettera d) così recita: " d) <<Patto territoriale>>, come tale intendendosi l'accordo, promosso da enti locali, parti sociali, o da altri soggetti pubblici o privati con i contenuti di cui alla lettera c), relativo all'attuazione di un programma di interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale"

La legge 17 maggio 1999, n.144 che detta norme in tema di: "Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali." all'art. 15, comma 5 così recita: " Il comma 3 dell'art. 21 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, è sostituito dal seguente: <<3. Per le esigenze connesse con il recupero in via amministrativa dei lotti, loro accessioni e pertinenze, rimasti inutilizzati o la cui assegnazione sia stata revocata ai sensi dell'art. 2, commi 4 e 5, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o la regione nel cui territorio i beni stessi si trovino ove ne sia già intervenuta la consegna di cui all'art. 10 della legge

7 agosto 1997, n. 266, possono procedere d'ufficio al loro sgombero da persone e cose, dandone idoneo preavviso al detentore ed all'eventuale curatore fallimentare o commissario giudiziale ove i beni risultino assoggettati a procedura concorsuale. L'amministrazione procedente redige indi uno stato di consistenza degli immobili e l'inventario dei beni mobili in essi rinvenuti, con adozione delle più opportune cautele a salvaguardia dei diritti di terzi su questi ultimi e con assegnazione di un congruo termine per il loro asporto da parte di chi ne abbia diritto. In caso di contestazioni o di non pronta reperibilità dei soggetti interessati, la stessa amministrazione può affidare ad un custode i beni che non le appartengano, stabilendo le modalità della custodia. Le spese del procedimento, ove promosso dallo Stato, fanno carico alle disponibilità di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219>>".

Note all'art. 19

L'art.3, comma 8 della citata L.R. n.10/2001, così prevede; "Le iniziative industriali ricadenti nelle aree di cui all'art.32 della legge 219/1981 e nelle zone limitrofe al cratere non finanziate dal CIPE o da altra normativa agevolativa, ma ritenute finanziabili dagli organismi incaricati di valutare i progetti industriali per i contratti d'area, sono finanziati dalla Regione con i fondi P.O.R. nel rispetto delle procedure attuative previste dalle misure del P.O.R. stesso e dal completamento di programma."

La legge regionale 31 ottobre 1978, n.51, che detta norme in tema di:" Normativa regionale per la programmazione, il finanziamento e la esecuzione di lavori pubblici e di opere di pubblico interesse, snellimento delle procedure amministrative, deleghe e attribuzioni agli Enti locali", all'art. 3 lettera a) così recita: "- Forme di intervento finanziario regionale - L'intervento finanziario regionale per le opere di cui alla presente legge si esplica con finanziamenti parziali o totali concessi sotto forma di:

a) contributi poliennali in conto capitale o in conto interesse per l'ammortamento di mutui"

L.R. n.7/2002, all'art. 12 disciplina "Legislazione ordinaria di spesa", e all'art.14, comma 1, lettera b) rimuovere o modificare gli specifici vincoli di destinazione eventualmente impressi dalla legislazione regionale alle entrate della Regione"

Nota all'art. 24

La L.R. n. 21/1989 che disciplina:" Interventi a favore degli anziani", all'art. 17 , punti 1, 2 e 3 così recita:" La Giunta regionale, per agevolare l'attuazione di interventi che risultino prioritari dall'indagine aggiornata, notificata dai Comuni a norma del precedente art. 3, è autorizzata ad erogare annualmente ai Comuni, alle loro associazioni contributi:

1) nelle spese occorrenti per i seguenti servizi permanenti:

- a) l'istituzione, il potenziamento ed il funzionamento dei servizi di assistenza domiciliare;
 - b) il fitto locali, loro manutenzione ed onere accessorio, acquisto arredamenti ed attrezzature, attività di mensa, sussidi e materiali necessari per l'istituzione ed il funzionamento dei Centri sociali polivalenti;
 - c) il funzionamento dei Centri sociali polivalenti (se presenti in strutture residenziali per anziani), nonché delle strutture residenziali di cui all'art. 4;
 - d) l'affitto di appartamenti da destinare a comunità alloggio per gli anziani;
- 2) ventennali in annualità costanti sulla spesa preventiva per la costruzione di comunità alloggio, case albergo per anziani e centri sociali polivalenti;
- 3) decennali in annualità costanti sulla spesa preventiva per i lavori di riconversione, ristrutturazione, completamento, adattamento di immobili di cui i Comuni abbiano la piena disponibilità e che intendano destinare a centri sociali polivalenti, a comunità alloggio, a case albergo "

Note all'art. 25

La legge 23 dicembre 1994, n.724, che detta norme in tema di: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" al comma 6 dell'art.6 stabilisce: "A decorrere dalla data di entrata in funzione del sistema di pagamento delle prestazioni sulla base di tariffe predeterminate dalla regione cessano i rapporti convenzionali in atto ed entrano in vigore i nuovi rapporti fondati sull'accreditamento, sulla remunerazione delle prestazioni e sull'adozione del sistema di verifica della qualità previsti all'articolo 8, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni. La facoltà di libera scelta da parte dell'assistito si esercita nei confronti di tutte le strutture ed i professionisti accreditati dal Servizio sanitario nazionale in quanto risultino effettivamente in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e accettino il sistema della remunerazione a prestazione. Fermo restando il diritto all'accreditamento delle strutture in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per il biennio 1995-1996 l'accreditamento opera comunque nei confronti dei soggetti convenzionati e dei soggetti eroganti prestazioni di alta

specialità in regime di assistenza indiretta regolata da leggi regionali alla data di entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 502 del 1992, che accettino il sistema della remunerazione a prestazione sulla base delle citate tariffe. "

La citata L.R.n.7/2002, al comma 3. dell'art.5 così stabilisce: "Al 30 maggio gli enti e gli organismi di cui al presente articolo trasmettono relazioni riferite all'andamento della spesa per competenza e cassa all'Assessorato al Bilancio che annualmente, a sua volta, relaziona al Consiglio per i necessari provvedimenti."

La legge 16 novembre 2001, n.405 è la seguente: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 18 settembre 2001, n.347, recante interventi urgenti in materia di spesa sanitaria"

Il decreto legislativo n. 502/92, che detta norme in tema di: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, all'art. 5 bis così recita: "Ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico.

1. Nell'ambito dei programmi regionali per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, il Ministero della sanità può stipulare, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e nei limiti delle disponibilità finanziarie, iscritte nel bilancio dello Stato, accordi di programma con le regioni e con altri soggetti pubblici interessati aventi ad oggetto la relativa copertura finanziaria nell'arco pluriennale degli interventi, l'accelerazione delle procedure e la realizzazione di opere, con particolare riguardo alla qualificazione e messa a norma delle strutture sanitarie.

2. Gli accordi di programma previsti dal comma 1 disciplinano altresì le funzioni di monitoraggio e di vigilanza demandate al Ministero della sanità, i rapporti finanziari fra i soggetti partecipanti all'accordo, le modalità di erogazione dei finanziamenti statali, le modalità di partecipazione finanziaria delle regioni e degli altri soggetti pubblici interessati, nonché gli eventuali apporti degli enti pubblici preposti all'attuazione.

3. In caso di mancata attivazione del programma oggetto dell'accordo entro i termini previsti dal medesimo programma, la copertura finanziaria assicurata dal Ministero della sanità viene riprogrammata e riassegnata, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, in favore di altre regioni o enti pubblici interessati al programma di investimenti, tenuto conto della capacità di spesa e di immediato utilizzo delle risorse da parte dei medesimi (1). (1) Articolo aggiunto dall'art. 5, d.lg. 19 giugno 1999, n. 229.

La legge regionale 26 febbraio 1998, n. 2 che detta norme in tema di: "Piano regionale ospedaliero per il triennio 1997-1999" all'art.19, comma 7 così recita: ".L'articolo 27 è abrogato. La materia già disciplinata dal medesimo articolo è regolata dal presente Piano, mediante le tabelle allegate di cui al precedente art. 7 che costituiscono parte integrante del Piano stesso quale atto amministrativo di natura regolamentare e di portata programmatica. "

Note all'art. 27

La L.R. 65/1982 detta norme in tema di: "Contributi per acquisto alloggi in complessi soggetti a vendita frazionata"

La L.R. 20/1996 detta norme in tema di: "Ulteriori interventi per favorire l'acquisto di alloggi in complessi edilizi soggetti a vendita frazionata "

Nota all'art. 28

La L.R.17/1982, è la seguente:" Norme transitorie per le attività urbanistico-edilizie nei Comuni della regione " .

Note all'art. 29

La legge 28 dicembre 1995, n.549, che detta norme in tema di: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica "all'art.2, comma 24, così recita: "A decorrere dal 1° gennaio 1996 le imprese comunicano ai sindaci dei comuni i nominativi dei lavoratori residenti, sospesi dal lavoro ed in favore dei quali sia riconosciuto il diritto al trattamento straordinario di integrazione salariale, non impegnati in attività formative e di orientamento. I predetti nominativi vengono altresì comunicati dalle imprese alla Commissione regionale per l'impiego. I comuni, gli enti locali ed i loro consorzi, ovvero i soggetti promotori di cui all'articolo 14 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, possono provvedere ad avviare direttamente i predetti lavoratori in attività socialmente utili e di tutela dell'ambiente, anche in deroga all'articolo 1 del decreto-legge 4

dicembre 1995, n. 515. I lavoratori che rifiutano di essere impegnati perdono il diritto al trattamento di integrazione salariale per un periodo di tempo pari a quello dell'attività ad essi offerta, ferme restando le eccezioni di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Le imprese che fanno richiesta di concessione del trattamento di integrazione salariale sono tenute a darne contestuale informazione ai comuni di residenza (8)."

La legge 23 dicembre 2000, n.388 è la seguente: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).

Il decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 è il seguente: "Integrazione e modifica della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dall'articolo 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n.144"

Il decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, che detta norme in tema di: "Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196" all'art. 11, comma 4 così recita: "4. Le regioni e le province possono destinare risorse, utilizzabili nei rispettivi territori, per il finanziamento degli oneri connessi al pagamento dell'assegno di cui all'articolo 8, comma 3, ai lavoratori impegnati in progetti di lavori socialmente utili. A tal fine verseranno all'INPS tali risorse in coerenza con gli stanziamenti previsti a bilancio. Tali risorse sono utilizzabili con le stesse modalità e gli stessi effetti di quelle del Fondo per l'occupazione di cui al comma 1, ivi compresi gli oneri, forfettariamente calcolati, per la corresponsione degli assegni familiari " .

Note all'art. 31

La legge 5 gennaio 1994, n. 36, recante norme in materia di: "Disposizioni in materia di risorse idriche", all'art.27, comma 3. così recita: "Chiunque, non associato ai consorzi di bonifica ed irrigazione, utilizza canali consortili o acque irrigue come recapito di scarichi, anche se depurati e compatibili con l'uso irriguo, provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, deve contribuire alle spese consortili in proporzione al beneficio ottenuto."

La citata legge 36/94, all'art.14 stabilisce: "1. La quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. I relativi proventi affluiscono in un fondo vincolato e sono destinati esclusivamente alla realizzazione e alla gestione delle opere e degli impianti centralizzati di depurazione. 1-bis. I comuni già provvisti di impianti centralizzati di depurazione funzionanti, che non si trovino in condizione di dissesto, destinano i proventi derivanti dal canone di depurazione e fognatura prioritariamente alla gestione e manutenzione degli impianti medesimi (1). 2. Gli utenti tenuti all'obbligo di versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura, di cui al comma 1, sono esentati dal pagamento di qualsivoglia altra tariffa eventualmente dovuta al medesimo titolo ad altri enti. 3. Al fine della determinazione della quota tariffaria di cui al presente articolo, il volume dell'acqua scaricata è determinato in misura pari al volume di acqua fornita, prelevata o comunque accumulata. 4. Per le utenze industriali la quota tariffaria di cui al presente articolo è determinata sulla base della qualità e della quantità delle acque reflue scaricate. è fatta salva la possibilità di determinare una quota tariffaria ridotta per le utenze che provvedono direttamente alla depurazione e che utilizzano la pubblica fognatura. 4-bis. Allo scopo di incentivare il riutilizzo di acqua reflua o già usata nel ciclo produttivo, la tariffa per le utenze industriali è ridotta in funzione dell'utilizzo nel processo produttivo di acqua reflua o già usata. La riduzione si determina applicando alla tariffa un correttivo che tiene conto della quantità di acqua riutilizzata e della quantità delle acque primarie impiegate."

La legge regionale n.14/1997 è la seguente: "Direttive per l'attuazione del servizio idrico integrato ai sensi della L. 5/1/1994, n.36 "

La citata legge 36/1994, all'art.27 così recita:" Usi delle acque irrigue e di bonifica. 1. I consorzi di bonifica ed irrigazione, nell'ambito delle competenze definite dalla legge, hanno facoltà di realizzare e gestire le reti a prevalente scopo irriguo, gli impianti per l'utilizzazione in agricoltura di acque reflue, gli acquedotti rurali e gli altri impianti funzionali ai sistemi irrigui e di bonifica e, previa domanda alle competenti autorità, corredata dal progetto di massima delle opere da realizzare, hanno facoltà di utilizzare le acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni, ivi compresi la produzione di energia idroelettrica e l'approvvigionamento di imprese produttive. L'autorità competente esprime entro sessanta giorni la propria determinazione. Il predetto termine è interrotto una sola volta qualora l'amministrazione richieda integrazioni della documentazione allegata alla domanda, decorrendo nuovamente nei limiti di trenta giorni dalla data di presentazione della documentazione integrativa. Trascorso tale termine, la diversa utilizzazione si intende consentita. Per tali usi i consorzi sono obbligati al pagamento dei relativi

canoni per le quantità di acqua corrispondenti, applicandosi anche in tali ipotesi le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 36 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. 2. I rapporti tra i consorzi di bonifica ed irrigazione ed i soggetti che praticano gli usi di cui al comma 1 sono regolati dalle disposizioni di cui al capo I del titolo VI del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368. 3. Chiunque, non associato ai consorzi di bonifica ed irrigazione, utilizza canali consortili o acque irrigue come recapito di scarichi, anche se depurati e compatibili con l'uso irriguo, provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, deve contribuire alle spese consortili in proporzione al beneficio ottenuto.

La citata L.R. n. 14/97, all'art. 9 stabilisce: "Affidamento delle gestioni del servizio idrico integrato - 1. L'Ente di ambito sceglie la forma di gestione fra quelle previste dall'articolo 22, comma 3, lett. b), c) ed e) della legge 8 giugno 1990, n. 142(10), come integrato dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498(11), ed individua conseguentemente, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, anche sulla base del programma degli interventi di cui al precedente articolo 8, il soggetto gestore del servizio idrico integrato.

2. L'Ente di ambito procede alla stipula con il soggetto gestore del servizio idrico integrato di apposita convenzione con relativo disciplinare, sulla base della convenzione-tipo e del disciplinare-tipo di cui al successivo articolo 13 ed in conformità alle disposizioni dell'articolo 11 della legge 5 gennaio 1994, n. 36(1).

3. La gestione del servizio idrico integrato è affidata, di norma, ad un unico soggetto gestore per ATO, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 4 e dall'articolo 10, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36(1). In tal senso, al fine di favorire una integrazione delle gestioni attualmente operanti nel sistema della gestione unica, sono ammesse forme coordinate di attività d'impresa.

4. Qualora l'Ente di ambito non adempia ai compiti di cui al comma 1 del presente articolo, la Regione, previa diffida, provvede in via sostitutiva per mezzo di un Commissario straordinario nominato dall'Assessore al ramo entro i trenta giorni successivi alla scadenza dei termini di diffida."

Note all'art. 32

Il decreto legge 11 giugno 1998, n.180, recante norme in tema di: "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania (1) (2).", all'art.7 quinquies stabilisce: " Utilizzazione di alloggi nel comune di Striano.

1. Per favorire il superamento della grave crisi abitativa determinatasi a seguito dell'evento calamitoso che ha colpito alcuni comuni della Campania nei giorni 5 e 6 maggio 1998 e per assicurare il coordinamento, su scala di bacino idrografico, degli interventi di ripristino e manutenzione dei sistemi idraulici, il commissario delegato nominato ai sensi dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2787 del 21 maggio 1998, provvede agli interventi necessari per l'utilizzazione degli alloggi realizzati nel comune di Striano ai sensi del titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, dell'impianto di depurazione a servizio degli alloggi stessi e delle opere connesse alla sistemazione dell'asta valliva dei Regi Iagni, di cui all'articolo 22 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341.

2. Il commissario delegato, per gli interventi di cui al comma 1, subentra nei rapporti contrattuali in corso, utilizzando le deroghe stabilite dall'ordinanza di cui al medesimo comma 1, e provvede a realizzarli nei limiti delle risorse previste dal citato articolo 22 del decreto-legge n. 244 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 341 del 1995.

3. All'assegnazione degli alloggi nel comune di Striano provvede il commissario delegato secondo criteri stabiliti con propria ordinanza."

La legge 3 agosto 1998, n.267 è la seguente: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella Regione Campania."

Nota all'art. 33

La legge regionale n. 10/2001 detta: "Disposizioni di Finanza Regionale anno 2001"

Nota all'art. 34

La legge regionale n. 42/1982, recante norme in tema di: "Provvedimenti per l'attuazione del programma agricolo regionale", agli artt. 46 e 47 stabilisce:" - Libri genealogici Controlli funzionali del bestiame - Alle Associazioni provinciali degli Allevatori possono essere concessi, a titolo di anticipazione del contributo

statale, contribuiti sulla spesa per la tenuta dei libri genealogici e la gestione dei controlli funzionali del bestiame.

I contributi sono commisurati fino alla misura massima dell'80 per cento della spesa ammissibile, da determinarsi tenendo conto, compatibilmente con i criteri fissati dallo Stato:

- del numero dei soggetti iscritti;
- del numero dei soggetti controllati;
- dell'estensione del territorio in cui viene esplicata l'attività di controllo;
- della dimensione media degli allevamenti controllati.

Qualora i contributi calcolati come indicato al II comma superino per entità l'importo della contribuzione erogata nell'anno precedente, la Regione corrisponde le anticipazioni nei limiti di quest'ultima salvo a provvedere alla relativa integrazione se l'entità dell'assegnazione statale lo consente.

All'Associazione regionale cui aderiscono le Associazioni provinciali degli allevatori può essere concesso un contributo fino alla misura massima dell'80 per cento sulla spesa ammissibile relativa allo svolgimento di attività di servizio centralizzate connesse con la tenuta dei libri genealogici e la gestione dei controlli funzionali(17/A).

- Azioni promozionali per il miglioramento genetico del patrimonio zootecnico - Alle Associazioni provinciali degli Allevatori ed alla loro Associazione regionale possono essere concessi contributi fino alla misura massima dell'80 per cento sulla spesa riconosciuta ammissibile per l'attuazione di programmi annuali di iniziative volte al miglioramento ed alla selezione genetica del patrimonio zootecnico, ivi compresa la diffusione della fecondazione artificiale."

Note all'art. 35

Il comma 1 dell'art.1 della L.R. n. 19/1996, recante norme in tema di: "Norme in materia di utilizzo delle risorse regionali per la realizzazione di opere pubbliche" è il seguente:"

1. I fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Bilancio per l'anno 1993 ai Capitoli 1500, 2100 e 6006, nonché quelli del bilancio di previsione per l'anno 1994, di cui ai Capitoli 1500, 2101 e 8502, destinati all'attuazione dei piani esecutivi di finanziamento delle opere pubbliche approvati ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 31 ottobre 1971 n. 51(1), fatti salvi quelli regolati da specifiche leggi di settore e, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 9 della legge regionale 16 giugno 1992 n. 3(2), possono essere utilizzati con la forma del contributo poliennale in conto capitale, ai sensi della lettera a) dell'articolo 3) della stessa legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51(1), e la quota in capitale costituisce la spesa massima utilizzabile dall'Ente per la copertura dei mutui, ai sensi del 1° e 3° comma dell'articolo 13 della legge regionale 27 agosto 1984 n. 38(3).

3. All'assegnazione degli alloggi nel comune di Striano provvede il commissario delegato secondo criteri stabiliti con propria ordinanza.

Il comma 1. lettere b) c) e d) dell'art.2 della L.R. n.51/1978, recante norme in tema di: "Normativa regionale per la programmazione, il finanziamento e la esecuzione di lavori pubblici e di opere di pubblico interesse, snellimento delle procedure amministrative, deleghe e attribuzioni agli Enti locali ", così stabilisce: "Ambito di applicazione - Le norme di cui alla presente legge si applicano alle opere pubbliche e di interesse pubblico di competenza:

- a) della Regione;
- b) dei Comuni, loro Consorzi e loro Aziende;
- c) delle Province e delle Comunità Montane;
- d) dei Consorzi, Aziende Pubbliche ed altri Enti abilitati sui quali sono esercitati il controllo o la vigilanza della Regione.

L'art.10 della citata L.R.51/1978 è il seguente:" - Individuazione delle opere - L'Ente destinatario del finanziamento, nel rispetto dei vincoli fissati dal programma pluriennale e dal piano esecutivo annuale, entro 180 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 6, individua le opere da realizzare tra quelle previste dalle richieste avanzate in base al primo comma del precedente articolo 7, approva i progetti tecnico-esecutivi ai sensi del successivo articolo 20 e ne dà comunicazione ai Servizi competenti "

Il comma 1 dell'art. 4 della citata L.R.19/96 stabiliva:" -

1. Per la concessione dei contributi la Giunta regionale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede ad emanare un apposito bando di concorso istituendo una commissione regionale per l'esame delle domande di partecipazione e l'accertamento dei requisiti previsti dall'articolo 9 della legge 15 febbraio 1980, n. 25(3) e successive modifiche ed integrazioni " .

Il comma 1 dell'art.6 della citata L.R.19/96 stabiliva: "Dichiarazione d'urgenza - omissis.

La L.R. n.18/2000 detta norme in tema di: "Disposizioni di finanza regionale", e all'art. 17 così recita: "1. Il comma 3 dell'articolo 4 della Legge Regionale 14 agosto 1996, n. 19(5) è sostituito dal seguente: "Le disponibilità residuali, di cui il comma 1, nonché i ribassi d'asta, sono utilizzati dagli Enti a decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge".

L'art.27 della citata L.R.n.10/2001 è il seguente: "I consorzi ASL ed i Comuni, destinatari dei fondi regionali per concorso nelle rate di ammortamento dei mutui ventennali contratti per l'acquisizione e l'instrutturazione di aree per insediamenti ed ampliamenti di attività produttive, possono utilizzare, a parziale copertura dell'impegno, gli eventuali ribassi a base d'asta, che si realizzano nelle procedure di appalto, fermo restando la quota regionale di cui alla L.R.n.19 del 14 agosto 1996"

La legge 8 giugno 1990 n.142 recante norme in materia di: "Ordinamento delle autonomie locali", all'art.3 così recita: "Rapporti tra regioni ed enti locali. 1. Ai sensi dell'articolo 117, primo e secondo comma, e dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione, ferme restando le funzioni che attengano ad esigenze di carattere unitario nei rispettivi territori, le regioni organizzano l'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale attraverso i comuni e le province. 2. Ai fini di cui al comma 1, le leggi regionali si conformano ai principi stabiliti dalla presente legge in ordine alle funzioni del comune e della provincia, identificando nelle materie e nei casi previsti dall'articolo 117 della Costituzione gli interessi comunali e provinciali in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio. 3. La legge regionale indica i principi della cooperazione dei comuni e delle province tra loro e con la regione, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile (1). 4. La regione indica gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e territoriale e su questa base ripartisce le risorse destinate al finanziamento del programma di investimenti degli enti locali (1). 5. Comuni e province concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle regioni e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione. 6. La legge regionale stabilisce forme e modi della partecipazione degli enti locali alla formazione dei piani e programmi regionali e degli altri provvedimenti della regione. 7. La legge regionale indica i criteri e fissa le procedure per gli atti e gli strumenti della programmazione socio-economica e della pianificazione territoriale dei comuni e delle province rilevanti ai fini dell'attuazione dei programmi regionali (1). 8. La legge regionale disciplina altresì, con norme di carattere generale, modi e procedimenti per la verifica della compatibilità fra gli strumenti di cui al comma 7 e i programmi regionali, ove esistenti. "

L'art.4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, che reca norme in tema di: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa ." è il seguente: " Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e del principio di sussidiarietà di cui al comma 3, lettera a), e del principio di economicità di cui alla lettera c) del medesimo comma del presente articolo, ciascuna regione adotta, entro sei mesi dall'emanazione di ciascun decreto legislativo, la legge di puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate agli enti locali e di quelle mantenute in capo alla regione stessa. Qualora la regione non provveda entro il termine indicato, il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 marzo 1999, sentite le regioni inadempienti, uno o più decreti legislativi di ripartizione di funzioni tra regione ed enti locali le cui disposizioni si applicano fino alla data di entrata in vigore della legge regionale."

Il decreto legislativo n.112/98 è il seguente: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59 (1) (2) (3) (4)"

La L.R.n.51/78, che detta norme in materia di: "Normativa regionale per la programmazione, il finanziamento e la esecuzione di lavori pubblici e di opere di pubblico interesse, snellimento delle procedure amministrative, deleghe e attribuzioni agli Enti locali ", all'art.42, prevede: "Istituzione dell'albo dei collaudatori" e all'art.43:" Formazione e tenuta dell'albo "

La l.R.n.42/79 detta norme in materia di: "Interventi regionali per la costruzione, l'ampliamento, il miglioramento, il completamento e l'acquisto di impianti e attrezzature sportive per la promozione e la diffusione della pratica sportiva "

L'art. 64 della citata legge regionale n. 10/2001 così recita: "La Giunta regionale a valere sulle disponibilità finanziarie destinate all'edilizia residenziale pubblica, destinerà 10 miliardi per la concessione degli incentivi, previsti dall'art.8 della L.R. n.17/98, nei limiti fissati dall'art.2, punto 4) del Decreto del Ministro dei lavori pubblici del 5 agosto 1994, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.194 del 20 agosto 1994, in favore dei soggetti che trasferiscono la propria residenza nei Comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitanti, i cui territori sono stati classificati montani, in attuazione della legge 25 luglio 1952, n.991 e che si impegnano a non alienare gli immobili acquisiti nei successivi 10 anni, con prelievo

dal capitolo di spesa n.2414, di nuova istituzione dell'esercizio finanziario corrente, denominato "incentivi ai soggetti che trasferiscono la loro residenza nei Comuni montani di cui alla legge 25 luglio 1952, n.991"

Nota all'art. 36

La legge regionale 28 agosto 1984, n.41 che detta norme in tema di: "Interventi per favorire l'agriturismo in Campania ", all'art. 5 così recita: "- Elenco regionale degli operatori agrituristici - È istituito presso la Regione l'Elenco regionale degli operatori agrituristici. Ad esso possono essere iscritti gli imprenditori agricoli che risultino già iscritti nell'Albo previsto al Capo III della legge regionale n. 42 del 2 agosto 1982(1/A), che praticino o intendano praticare l'Agriturismo singolarmente o in forma associativa, secondo le finalità della presente legge.

Nelle more dell'istituzione dell'Albo degli imprenditori agricoli, potranno essere iscritti nell'elenco regionale degli operatori agrituristici coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 63 della legge regionale n. 42/82(1/A)."

Note all'art. 37

La L.R. n.42/82, che detta norme in tema di: "Provvedimenti per l'attuazione del programma agricolo regionale ", all'art.19 stabilisce: "- Investimenti aziendali e interaziendali - Per favorire la realizzazione di opere di miglioramento fondiario nelle aziende agricole singole e associate, che non beneficiano degli aiuti previsti dalla legge 9 maggio 1975, n. 153, la Regione concede, sulla spesa riconosciuta ammissibile, un contributo in conto capitale o, in alternativa, un concorso sul pagamento degli interessi sui mutui quindicennali a tasso agevolato(10)."

La L.R. n. 33/93 è la seguente: " Istituzione di parchi e riserve naturali in Campania "

La legge 6 dicembre 1991: " - Legge quadro sulle aree protette", all'art.32 prevede: " Aree contigue. 1. Le regioni, d'intesa con gli organismi di gestione delle aree naturali protette e con gli enti locali interessati, stabiliscono piani e programmi e le eventuali misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, relativi alle aree contigue alle aree protette, ove occorra intervenire per assicurare la conservazione dei valori delle aree protette stesse. 2. I confini delle aree contigue di cui al comma 1 sono determinati dalle regioni sul cui territorio si trova l'area naturale protetta, d'intesa con l'organismo di gestione dell'area protetta. 3. All'interno delle aree contigue le regioni possono disciplinare l'esercizio della caccia, in deroga al terzo comma dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, soltanto nella forma della caccia controllata, riservata ai soli residenti dei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua, gestita in base al secondo comma dello stesso articolo 15 della medesima legge. 4. L'organismo di gestione dell'area naturale protetta, per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico dell'area stessa, può disporre, per particolari specie di animali, divieti riguardanti le modalità ed i tempi della caccia. 5. Qualora si tratti di aree contigue interregionali, ciascuna regione provvede per quanto di propria competenza per la parte relativa al proprio territorio, d'intesa con le altre regioni ai sensi degli articoli 8 e 66, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. L'intesa è promossa dalla regione nel cui territorio è situata la maggior parte dell'area naturale protetta.

Note all'art. 38

La L.R. n.2/85 disciplina: "Nuove provvidenze a favore delle cooperative artigiane di garanzia - Abrogazione L.R. 19/11/1973, n.22 "

La legge 5 ottobre 1991, n.317 che disciplina: "Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese (1) (2).", all'art.,29, comma 1. stabilisce: " 1. La presente legge ha la finalità di promuovere lo sviluppo, l'innovazione e la competitività delle piccole imprese, costituite anche in forma cooperativa, con particolare riguardo: a) alla diffusione e allo sviluppo delle nuove tecnologie; b) allo sviluppo e all'attività di consorzi e di società consortili tra piccole imprese nonché dei consorzi, delle società consortili e delle cooperative di garanzia collettiva fidi, costituiti da piccole imprese industriali, artigiane, commerciali turistiche e di servizi (1); c) alla diffusione di nuove strutture e strumenti finanziari per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese; d) alla creazione, allo sviluppo e all'ammodernamento delle piccole imprese localizzate nelle aree colpite da crisi di settori industriali nell'ambito di specifiche azioni di risanamento e sviluppo decise in sede comunitaria; e) agli investimenti delle piccole imprese innovative."

Note all'art. 43

Il già citato decreto legislativo n. 29/1993, all'art. 71 statuisce: "Aspettativa per mandato parlamentare. 1. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei Consigli regionali sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato. Essi possono optare per la conservazione, in luogo dell'indennità parlamentare e dell'analogo indennità corrisposta ai consiglieri regionali, del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima(1). 2. Il periodo di aspettativa è utile ai fini dell'anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza. 3. Il collocamento in aspettativa ha luogo all'atto della proclamazione degli eletti; di questa le Camere ed i Consigli regionali danno comunicazione alle amministrazioni di appartenenza degli eletti per i conseguenti provvedimenti. 4. In sede di prima applicazione del presente decreto, la disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 31 marzo 1993. 5. Le regioni adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui ai commi 1, 2 e 3 entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (2). (1) Vedi art. 1, comma 122, l. 23 dicembre 1996, n. 662. (2) Per un'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 22, comma 38, l. 23 dicembre 1994, n. 724."

L'art.22, comma 38 della L.n.724/1994 è il seguente: "38. Le norme sull'aspettativa per mandato parlamentare per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 71, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, si interpretano autenticamente nel senso della loro applicabilità anche ai professori e ricercatori universitari a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto decreto. La restituzione delle somme indebitamente percepite, ivi compresi gli interessi legali dovrà essere effettuata secondo un programma di rientro stabilito dalle amministrazioni eroganti e comunque non oltre la data del 30 giugno 1995. 39. La normativa prevista dall'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, si interpreta autenticamente nel senso della sua applicabilità ai dipendenti pubblici eletti nel Parlamento nazionale, nel Parlamento europeo"

Note all'art. 44

La l.r. n.17/96 che detta norme in tema di: "Nuove norme per la disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Regione Campania", all'art.4 statuisce: " - Ineleggibilità e incompatibilità - 1. Fatte salve le incompatibilità previste dalle leggi statali e altre leggi regionali non possono essere eletti, nominati o designati in base alla presente legge:

- a) i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri regionali, provinciali o comunali, i presidenti e gli assessori delle province, i sindaci e gli assessori dei comuni, il presidente e i componenti dei consigli e delle giunte delle comunità montane e degli altri organismi previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142(1);
 - b) i dipendenti dello Stato o delle regioni addetti ad un ufficio che assolve a mansioni di controllo o vigilanza sugli enti in cui deve avvenire la nomina o che vi sono stati addetti nell'anno precedente la nomina;
 - c) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi in partiti o movimenti politici;
 - d) componenti di organi consultivi e impiegati addetti alla funzione consultiva tenuti ad esprimere pareri sui provvedimenti degli enti, istituti e organismi nei quali debba avvenire la nomina o la designazione;
 - e) i dipendenti a qualsiasi titolo dei gruppi politici e delle segreterie particolari dei sindaci, dei presidenti e degli assessori della Regione, delle Province, dei Comuni e delle Comunità Montane;
 - f) i magistrati ordinari, del Consiglio di Stato, dei Tribunali Amministrativi Regionali, della Corte dei Conti e di altra giurisdizione speciale ed onoraria;
 - g) gli avvocati o procuratori presso l'Avvocatura dello Stato;
 - h) gli appartenenti alle forze armate in servizio permanente nei casi di incompatibilità ed ineleggibilità previsti dalla legge;
 - i) coloro che prestano continuativamente attività di consulenza o di collaborazione presso la Regione o presso gli Enti sottoposti al controllo regionale o interessati alle nomine o alla designazione.
2. Non possono essere nominati o designati coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 15 della legge 13 marzo 1990, n. 55(2), e successive modificazioni.
3. Le cause ostative previste dal presente articolo si applicano altresì alle nomine di competenza degli Enti istituiti con leggi regionali.
4. La sopravvenienza di una delle cause ostative previste dal presente articolo comporta la decadenza dalla carica cui la nomina si riferisce."

La L.R. n.31/94, è la seguente: "Nuovo ordinamento delle Comunità Montane"

Note all'art. 46

Il comma 2. dell'art.1 del già citato decreto legislativo n.165/2001 è il seguente:

“.Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale. “

L'art. 6 dello steso decreto legislativo è il seguente: “Organizzazione e disciplina degli uffici e dotazioni organiche “

(Art. 6 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 4 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 5 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 2 del d.lgs n. 387 del 1998)

1. Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 9. Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale.

2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, si applica l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. La distribuzione del personale dei diversi livelli o qualifiche previsti dalla dotazione organica può essere modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro competente di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ove comporti riduzioni di spesa o comunque non incrementi la spesa complessiva riferita al personale effettivamente in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento.

4. Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione economico - finanziaria pluriennale. Per le amministrazioni dello Stato, la programmazione triennale del fabbisogno di personale e' deliberata dal Consiglio dei ministri e le variazioni delle dotazioni organiche sono determinate ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

5. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero degli affari esteri, nonché per le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalle normative di settore. L'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel senso che al predetto personale non si applica l'articolo 16 dello stesso decreto. Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione delle dotazioni organiche del personale degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative. Le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, relative a tutto il personale tecnico e amministrativo universitario, ivi compresi i dirigenti, sono devolute all'università di appartenenza. Parimenti sono attribuite agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in materia di personale, ad eccezione di quelle relative al reclutamento del personale di ricerca.

6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette.

La L.R. n. 15/89 detta norme su: “Nuovo ordinamento amministrativo del Consiglio Regionale“

La L.R. n. 13/96 detta norme su: “Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di Consigliere regionale della Campania “

La L.R. n. 17/96 detta norme su: “Modifiche alla L.R. 5/6/1996, n.13, concernente: “Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale in Campania“

La L.R. n. 7/2000 detta norme su: “ “Disposizioni Finanziarie e tariffarie Regionali in materia di Trasporti“

Nota all'art. 50

La L.R. n. 33/93 disciplina: "Istituzione di parchi e riserve naturali in Campania "

Nota all'art. 51

La L.R.n. 13/75 detta norme su: "Disciplina dei mercati all'ingrosso "

Nota all'art. 53

La L.R. n.13/96 è già stata citata.